



Comune di Vedano al Lambro

Provincia Monza e Brianza

Deliberazione n. 37

del 27/07/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI VEDANO AL LAMBRO AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2001, N. 13 - APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventisette** del mese di **luglio**, presso la Sala Consiliare "A. Moro", di Largo Repubblica 3 con inizio alle ore **20.45**

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta **pubblica di prima convocazione** ed in sessione **ordinaria**, presieduto da CLAUDIO LAMBERTI, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Vice Segretario, dott. Salvatore Ragadali ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Cognome e Nome	Pres.	Cognome e Nome	Pres.
MERLINI MARCO	S	RIBOLDI ANNAMARIA	S
MEDICI MATTEO	S	LA FATA DAVIDE	S
LAMBERTI CLAUDIO	S	ROSSI PIETRO	N
ZAPPA OLIVIERO MARCO	S	SIANI ANNA	S
ALTIERI CHIARA CLAUDIA	S	LECCHI PATRIZIA REGINA	S
BIASSONI SILVANA ANNA MARIA	S	RIBOLDI LUCA	S
CASTOLDI FABIO	S		

PRESENTI: 12

ASSENTI: 1

Partecipano, senza diritto di voto, come Assessore Esterno: Sforzini Sergio

Il Presidente del Consiglio, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere la seguente deliberazione:

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI VEDANO AL LAMBRO AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2001, N. 13 - APPROVAZIONE.

Il Presidente Claudio LAMBERTI dà la parola all'Assessore Chiara ALTIERI che illustra la proposta all'ordine del giorno. Afferma che la delibera oggetto di approvazione riguarda il piano di zonizzazione acustica adottato con la precedente deliberazione di questo Consiglio Comunale numero 23 del 19 Aprile 23. Sulla delibera adottata è stato acquisito il parere dell'Arpa. Al testo sono state apportate alcune correzioni formali e nello specifico sono:

- sostituzione del nome dell'Assessore all'urbanistica Ilaria Villa con Chiara Altieri;
- sostituzione alle pagine: 13, 15 e 17 della parola Piano Regolatore con Piano di Governo del Territorio;
- modifica agli orari di fine esercizio alle 24 anziché alle 23 della tabella 5, articolo 42 pagine 22 -23 per le attività ai punti 3,4,5,6a, 6b, 7,8,9 e 11. Tale modifica si è resa necessaria dopo la valutazione degli eventi che hanno attualmente in luogo sul nostro territorio. Per esempio il cinema all'aperto, la musica, i concerti, eventi sportivi, che soprattutto d'estate, avendo un inizio dopo le 21, difficilmente riescono a terminare entro le 23 e quindi si è ritenuto di spostare l'orario alle 24. Tutte le correzioni sono state apportate dallo stesso estensore e valutate sia dalla responsabile del procedimento che dal responsabile di servizio che ha espresso il parere di regolarità tecnica

La Consigliera Patrizia LECCHI comunica che il suo gruppo esprimerà voto favorevole e pone un chiarimento in merito alla coerenza di questo piano con il nuovo PGT.

L'Assessore Claudia ALTIERI afferma che potranno esserci delle correzioni e precisazioni, ma le vedremo dopo aver steso il PGT.

Non si registrano ulteriori interventi e dichiarazioni e si passa quindi al voto.

Per gli interventi integrali si rinvia alla registrazione avvenuta a mezzo di apposito dispositivo e conservata presso gli uffici comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la zonizzazione acustica ha come obiettivo quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate dal punto di vista acustico e di fornire un indispensabile strumento a supporto della pianificazione dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale;
 - i combinati disposti dell'art. 4, comma 1, lettera a) e dell'art. 6, comma 1, lettera a), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", attribuiscono ai Comuni la competenza relativa alla classificazione acustica del territorio comunale, secondo i criteri stabiliti dalle Regioni;
- l'art. 2, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", prevede per i Comuni

l'obbligo di elaborare una classificazione in zone del territorio individuando, per ogni zona, i limiti massimi di esposizione al rumore relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento;

- l'art. 1, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", indica i valori limite di emissione e di immissione alle classi di destinazione d'uso del territorio, riportati nella tabella A allegata al Decreto stesso;
- la Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13, recante "Norme in materia di inquinamento acustico", fornisce le principali indicazioni da seguire per definire i criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale, e in particolare artt. 2,3 e 4;
- l'art. 3 della medesima Legge Regionale indica le procedure cui attenersi per l'approvazione della classificazione acustica del territorio comunale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2002, n. VII/9776 recante "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale", disciplina le infrastrutture stradali e ferroviarie, le attività e le aree di rispetto aeroportuali, le infrastrutture ed impianti produttivi e commerciali, le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto ed in particolare la corrispondenza tra destinazioni urbanistiche e classi acustiche;

VISTO il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale di Vedano al Lambro, approvato ai sensi della L.R. n. 13 del 10.08.2001 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 10 Agosto 2008 e successivi aggiornamenti;

EVIDENZIATA la necessità di aggiornamento, in particolare a seguito dell'approvazione della variante generale del Piano di Governo del Territorio Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 18.08.2021;

VISTO l'art. 4 della Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13, quale stabilisce l'esigenza di coordinamento con gli strumenti urbanistici vigenti o in itinere, sulla base di quanto previsto in termini di pianificazione strategica dal Piano di Governo del Territorio (PGT), e richiede che la classificazione acustica sia armonizzata con le previsioni dei Piani Attuativi, di cui agli artt. 12 e ss. della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, quali effettivi strumenti urbanistici di trasformazione del territorio;

EVIDENZIATO CHE il termine di adeguamento di cui all'art. 4.2 della Legge Regionale 13/2001, è da considerarsi ordinatorio;

VISTO la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 19.04.2023 avente ad oggetto: "Aggiornamento piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di vedano al Lambro ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 - adozione."

VISTA la messa a disposizione dei documenti per la consultazione e per l'espressione dei relativi pareri all'autorità competente e ai comuni confinanti;

VISTO il parere espresso da ARPA – con nota del 21.06.2023 prot. 7043 - sulla verifica della compatibilità acustica delle previsioni del documento di piano del PGT e adeguamento del Piano di classificazione acustica del territorio comunale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale di Vedano al Lambro (MB) n. 23 del 19.04.2023:

"[...] non vi sono criticità emerse dall'attribuzione delle nuove classi acustiche ai nuovi azionamenti urbanistici del territorio, in quanto le classi acustiche attribuite sono compatibili con destinazione d'uso previste dagli ambiti di trasformazione contenuti nel Documento di Piano."

VISTO l'insediamento del nuovo Assessore all'Urbanistica Altieri Chiara subentrato all'Assessore Villa Ilaria;

VISTA la documentazione pervenuta al protocollo comunale n. 7894 del 10.07.2023, (contenente la sola modifica alla nuova nomina dell'Assessore entrante):

a. Tavole grafiche:

i. **PCA: 1 elaborato scala 1:5000**, ovvero, planimetria della classificazione acustica di Vedano al Lambro in scala 1:5.000 (allegato "Tav_1_1_PCA_Vedano_AI_Lambro_02_2023_5000");

ii: **PCA: 1 elaborato scala 1:5000 riportante gli Ambiti di trasformazione e le classi acustiche a confine comunale**, ovvero, planimetria della classificazione acustica di Vedano al Lambro in scala 1:5.000 ivi comprese le classificazioni a confine dei comuni limitrofi (allegato "Tav_1__PCA_Vedano_AI_Lambro_02_2023_5000_Con_AT_e_PCA_Conf");

iii. **PCA: 4 elaborati scala 1: 2000:**

1. **Quadrante Nord – Ovest**

(all. "Tav_2_1_PCA_Vedano_AI_Lambro_02_2023_2000_NO");

2. **Quadrante Nord – Est**

(all. "Tav_2_2_PCA_Vedano_AI_Lambro_02_2023_2000_NE");

3. **Quadrante Sud – Ovest**

(all. "Tav_2_3_PCA_Vedano_AI_Lambro_02_2023_2000_SO"); **Quadrante Sud - Est**

(all. "Tav_2_4_PCA_Vedano_AI_Lambro_02_2023_2000_SE");

iv. **PCA: 4 elaborati scala 1: 2000 riportante gli Ambiti di trasformazione e le classi acustiche a confine comunale:**

4. **Quadrante Nord – Ovest**

(all. "Tav_3_1_PCA_Vedano_AI_Lambro_02_2023_2000_NO_Con_AT_e_PCA_Conf");

5. **Quadrante Nord – Est**

(all. "Tav_3_2_PCA_Vedano_AI_Lambro_02_2023_2000_NE_Con_AT_e_PCA_Conf");

6. **Quadrante Sud – Ovest**

(all. "Tav_3_3_PCA_Vedano_AI_Lambro_02_2023_2000_SO_Con_AT_e_PCA_Conf");

7. **Quadrante Sud - Est**

(all. "Tav_3_4_PCA_Vedano_AI_Lambro_02_2023_2000_SE_Con_AT_e_PCA_Conf");

b. Verifica di compatibilità acustica delle previsioni del documento di piano del PGT e adeguamento del Piano di Classificazione Acustica – **Relazione di adeguamento del PCA** (allegato);

c. **Regolamento attuativo** (allegato);

d. **Modulistica comunale**(allegato).

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

Visto il D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459, recante "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario";

Visto il D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496, recante "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili";

Visto il D.M. 20 maggio 1999, recante "Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico e il Decreto ministeriale 3 dicembre 1999 "Procedura antirumore e zone di rispetto negli aeroporti";

VISTO il D.P.R. 30 marzo 2004, n.142, recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995 n. 447";

Visto il D.lgs. 267/2000 ss. mm. e ii., e in particolare l'art. 48, in materia di competenza a deliberare;

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa e regolarità contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tecnico e dalla Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii..

PRESENTI n.12 Consiglieri con voti favorevoli n.12 espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13, l'aggiornamento della Classificazione acustica del territorio del Comune di Vedano al Lambro, così come predisposto e inviato al protocollo comunale n. 7894 del 10.07.2023 dallo Studio Arch. Carlo Luigi Gerosa e richiamato nella "Verifica di compatibilità acustica delle previsioni del documento di piano del PGT e adeguamento del Piano di Classificazione Acustica" (Relazione adeguamento PCA), allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, specificando che la suddetta Classificazione acustica del territorio del Comune di Vedano al Lambro è costituita dagli elaborati tecnici sotto specificati:

a. Tavole grafiche:

i. PCA: 1 elaborato scala 1:5000, ovvero, planimetria della classificazione acustica di Vedano al Lambro in scala 1:5.000 (allegato "Tav_1_1_PCA_Vedano_Al_Lambro_02_2023_5000");

ii. PCA: 1 elaborato scala 1:5000 riportante gli Ambiti di trasformazione e le classi acustiche a confine comunale, ovvero, planimetria della classificazione acustica di Vedano al Lambro in scala 1:5.000 ivi comprese le classificazioni a confine dei comuni limitrofi (allegato "Tav_1_PCA_Vedano_Al_Lambro_02_2023_5000_Con_AT_e_PCA_Conf");

iii. PCA: 4 elaborati scala 1: 2000:

1. Quadrante Nord – Ovest

(all. "Tav_2_1_PCA_Vedano_Al_Lambro_02_2023_2000_NO");

2. Quadrante Nord – Est

(all. "Tav_2_2_PCA_Vedano_Al_Lambro_02_2023_2000_NE");

3. Quadrante Sud – Ovest

(all. "Tav_2_3_PCA_Vedano_Al_Lambro_02_2023_2000_SO"); **Quadrante Sud - Est**

(all. "Tav_2_4_PCA_Vedano_Al_Lambro_02_2023_2000_SE");

iv. PCA: 4 elaborati scala 1: 2000 riportante gli Ambiti di trasformazione e le classi acustiche a confine comunale:

4. Quadrante Nord – Ovest

(all. "Tav_3_1_PCA_Vedano_Al_Lambro_02_2023_2000_NO_Con_AT_e_PCA_Conf");

5. Quadrante Nord – Est

(all. "Tav_3_2_PCA_Vedano_Al_Lambro_02_2023_2000_NE_Con_AT_e_PCA_Conf");

6. Quadrante Sud – Ovest

(all. "Tav_3_3_PCA_Vedano_Al_Lambro_02_2023_2000_SO_Con_AT_e_PCA_Conf");

7. Quadrante Sud - Est

(all. "Tav_3_4_PCA_Vedano_Al_Lambro_02_2023_2000_SE_Con_AT_e_PCA_Conf");

b. Verifica di compatibilità acustica delle previsioni del documento di piano del PGT e adeguamento del Piano di Classificazione Acustica – **Relazione di adeguamento del PCA** (allegato)

c. **Regolamento attuativo** (allegato)

d. **Modulistica comunale**(allegato)

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;

3. di dare atto che sono di competenza degli uffici gli adempimenti successivi all'approvazione della classificazione acustica, di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 dell'art. 3 della L.R. n. 13/2001 e ss.mm. e ii. e specificatamente:

- pubblicazione all'albo pretorio;
- pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Vedano al Lambro;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI n.12 Consiglieri con voti favorevoli n.12 espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 per poter procedere tempestivamente con la stipula dell'atto

ALLEGATI:

a. Tavole grafiche:

- i. **PCA: 1 elaborato scala 1:5000**, ovvero, planimetria della classificazione acustica di Vedano al Lambro in scala 1:5.000 (allegato "Tav_1_1_PCA_Vedano_AI_Lambro_02_2023_5000");
- ii: **PCA: 1 elaborato scala 1:5000 riportante gli Ambiti di trasformazione e le classi acustiche a confine comunale**, ovvero, planimetria della classificazione acustica di Vedano al Lambro in scala 1:5.000 ivi comprese le classificazioni a confine dei comuni limitrofi (allegato "Tav_1_PCA_Vedano_AI_Lambro_02_2023_5000_Con_AT_e_PCA_Conf");
- iii. **PCA: 4 elaborati scala 1: 2000:**

1. Quadrante Nord – Ovest

(all. "Tav_2_1_PCA_Vedano_AI_Lambro_02_2023_2000_NO");

2. Quadrante Nord – Est

(all. "Tav_2_2_PCA_Vedano_AI_Lambro_02_2023_2000_NE");

3. Quadrante Sud – Ovest

(all. "Tav_2_3_PCA_Vedano_AI_Lambro_02_2023_2000_SO");

(all. "Tav_2_4_PCA_Vedano_AI_Lambro_02_2023_2000_SE");

- iv. **PCA: 4 elaborati scala 1: 2000 riportante gli Ambiti di trasformazione e le classi acustiche a confine comunale:**

4. Quadrante Nord – Ovest

(all. "Tav_3_1_PCA_Vedano_AI_Lambro_02_2023_2000_NO_Con_AT_e_PCA_Conf");

5. Quadrante Nord – Est

(all. "Tav_3_2_PCA_Vedano_AI_Lambro_02_2023_2000_NE_Con_AT_e_PCA_Conf");

6. Quadrante Sud – Ovest

(all. "Tav_3_3_PCA_Vedano_AI_Lambro_02_2023_2000_SO_Con_AT_e_PCA_Conf");

7. Quadrante Sud - Est

(all. "Tav_3_4_PCA_Vedano_AI_Lambro_02_2023_2000_SE_Con_AT_e_PCA_Conf");


- b. Verifica di compatibilità acustica delle previsioni del documento di piano del PGT e adeguamento del Piano di Classificazione Acustica – **Relazione di adeguamento del PCA** (allegato);
- c. **Regolamento attuativo** (allegato);

d. **Modulistica comunale**(allegato).

52000 52100 52200



52000 52100 52200



Legenda

CLASSI ACUSTICHE E VALORI LIMITE ASSOLUTI (DPCM del 14/11/1997)	Emissione Leq dB(A)		Immissione Leq dB(A)	
	diurno	notturno	diurno	notturno
CLASSE I - Aree particolarmente protette	45	35	50	40
CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	50	40	55	45
CLASSE III - Aree di tipo misto	55	45	60	50
CLASSE IV - Aree di intensa attività umana	60	50	65	55
CLASSE V - Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60
CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70

	Limite amministrativo		Aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto
	Scuole Esistenti		

PRINCIPALI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

	Strada Provinciale - S.P. 6 - Strada extraurbana secondaria (C)
	Strada locale (F) - fascia 30 m con limiti conformi alla zonizzazione acustica

FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO (DPR n.142 del 30/03/2004)

	S.P. 6 - fascia A 100 m 70 dB(A) diurno 60 dB(A) notturno
	S.P. 6 - fascia B 150 m 65 dB(A) diurno 55 dB(A) notturno

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

Provincia di Monza e della Brianza



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Marzo 2023

Redatto ai sensi di: D.P.C.M. 1 marzo 1991, L. 26 ottobre 1995 n° 447, L. R. 10 agosto 2001 n° 13, D.G.R. 12 luglio 2002 n° 7/9776

Adottato con la delibera di C.C. n°del.....
Integrato a seguito dell'emanazione del D.M. del 19/03/2004 e del D.P.R. 142/2004 in materia di contenimento e prevenzione dell'inquinamento acustico dei veicoli


Approvato con delibera di C.C. n°del.....

Pubblicazione su BURL n°del.....

Il Sindaco: Marco Merlini
Il assessore all'urbanistica: Chiara Altieri
Il responsabile del settore gestione del territorio: Alberto Gaiani
Il tecnico competente: Carlo Luigi Gerosa
(D.P.G.R. del 25 gennaio 2000 n. 1468 - ENTECA n. 1789)

SCALA 1:5.000	OGGETTO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	TAVOLA: 1-1
DATA		

Arch. Carlo Luigi Gerosa
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Monza e Brianza n° 1038
Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della Legge 447/95 - Decreto di nomina n. 1468/00
Via Biancamano, 14 - 20900 - MONZA (MB) - Tel: 039.2725024
e.mail: carlo.gerosa@studioarchitetturaerosa.it



Legenda

CLASSI ACUSTICHE E VALORI LIMITE ASSOLUTI (DPCM del 14/11/1997)	Emissione Leq dB(A)		Immissione Leq dB(A)	
	diurno	notturno	diurno	notturno
CLASSE I - Aree particolarmente protette	45	35	50	40
CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	50	40	55	45
CLASSE III - Aree di tipo misto	55	45	60	50
CLASSE IV - Aree di intensa attività umana	60	50	65	55
CLASSE V - Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60
CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70

- Limite amministrativo
- Scuole Esistenti
- Aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

- PRINCIPALI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO**
- Strada Provinciale - S.P. 6 - Strada extraurbana secondaria (C)
 - Strada locale (F) - fascia 30 m con limiti conformi alla zonizzazione acustica

- FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO (DPR n.142 del 30/03/2004)**
- S.P. 6 - fascia A 100 m 70 dB(A) diurno 60 dB(A) notturno
 - S.P. 6 - fascia B 150 m 65 dB(A) diurno 55 dB(A) notturno

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

Provincia di Monza e della Brianza



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Marzo 2023

Redatto ai sensi di: D.P.C.M. 1 marzo 1991, L. 26 ottobre 1995 n° 447, L. R. 10 agosto 2001 n° 13, D.G.R. 12 luglio 2002 n° 7/9776


Adottato con la delibera di C.C. n°.....del.....
Integrato a seguito dell'emanazione del D.M. del 19/03/2004 e del D.P.R. 142/2004 in materia di contenimento e prevenzione dell'inquinamento acustico dei veicoli


Approvato con delibera di C.C. n°.....del.....

Pubblicazione su BURL n°.....del.....
Il Sindaco: Marco Merlini
L'assessore all'urbanistica: Chiara Altieri
Il responsabile del settore gestione del territorio: Alberto Gaiani
Il tecnico competente: Carlo Luigi Gerosa
(D.P.G.R. del 25 gennaio 2000 n. 1468 - ENTECA n. 1789)

SCALA	OGGETTO	TAVOLA:
1:5.000	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	1-2
DATA		

Arch. Carlo Luigi Gerosa
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Monza e Brianza n° 1038
Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della Legge 447/95 - Decreto di nomina n. 1468/00
Via Biancamano, 14 - 20900 - MONZA (MB) - Tel: 039 2725024
e.mail: carlo.gerosa@studioarchitetturagerosa.it





Legenda

CLASSI ACUSTICHE E VALORI LIMITE ASSOLUTI (DPCM del 14/11/1997)	Emissione Leq dB(A)		Immissione Leq dB(A)	
	diurno	notturno	diurno	notturno
CLASSE I - Aree particolarmente protette	45	35	50	40
CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	50	40	55	45
CLASSE III - Aree di tipo misto	55	45	60	50
CLASSE IV - Aree di intensa attività umana	60	50	65	55
CLASSE V - Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60
CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70

Limite amministrativo
 Aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

Scuole Esistenti

PRINCIPALI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO


Strada Provinciale - S.P. 6 - Strada extraurbana secondaria (C)

Strada locale (F) - fascia 30 m con limiti conformi alla zonizzazione acustica

FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO (DPR n.142 del 30/03/2004)

S.P. 6 - fascia A 100 m 70 dB(A) diurno 60 dB(A) notturno

S.P. 6 - fascia B 150 m 65 dB(A) diurno 55 dB(A) notturno



COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Monza e della Brianza



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Marzo 2023

Redatto ai sensi di: D.P.C.M. 1 marzo 1991, L. 26 ottobre 1995 n° 447, L. R. 10 agosto 2001 n° 13, D.G.R. 12 luglio 2002 n° 7/9776

Adottato con la delibera di C.C. n°.....del.....
Integrato a seguito dell'emanazione del D.M. del 19/03/2004 e del D.P.R. 142/2004 in materia di contenimento e prevenzione dell'inquinamento acustico dei veicoli

Approvato con delibera di C.C. n°.....del.....

Pubblicazione su BURL n°.....del.....
Il Sindaco: Marco Merlini
L'assessore all'urbanistica: Chiara Altieri
Il responsabile del settore gestione del territorio: Alberto Gaiani
Il tecnico competente: Carlo Luigi Gerosa
 (D.P.G.R. del 25 gennaio 2000 n. 1468 - ENTECA n. 1789)

SCALA 1:2.000	OGGETTO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	TAVOLA: 2-1
DATA		

Arch. Carlo Luigi Gerosa
 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Monza e Brianza n° 1038
 Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della Legge 447/95 - Decreto di nomina n. 1468/00
 Via Biancamano, 14 - 20900 - MONZA (MB) - Tel: 039.2725024
 e.mail: carlo.gerosa@studioarchitetturajerosa.it



Legenda

CLASSI ACUSTICHE E VALORI LIMITE ASSOLUTI (DPCM del 14/11/1997)	Emissione Leq dB(A)		Immissione Leq dB(A)	
	diurno	notturno	diurno	notturno
CLASSE I - Aree particolarmente protette	45	35	50	40
CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	50	40	55	45
CLASSE III - Aree di tipo misto	55	45	60	50
CLASSE IV - Aree di intensa attività umana	60	50	65	55
CLASSE V - Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60
CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70

Limite amministrativo
 Aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

Scuole Esistenti

PRINCIPALI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO


Strada Provinciale - S.P. 6 - Strada extraurbana secondaria (C)

Strada locale (F) - fascia 30 m con limiti conformi alla zonizzazione acustica

FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO (DPR n.142 del 30/03/2004)

S.P. 6 - fascia A 100 m 70 dB(A) diurno 60 dB(A) notturno

S.P. 6 - fascia B 150 m 65 dB(A) diurno 55 dB(A) notturno



COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

Provincia di Monza e della Brianza



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Marzo 2023

Redatto ai sensi di: D.P.C.M. 1 marzo 1991, L. 26 ottobre 1995 n° 447, L. R. 10 agosto 2001 n° 13, D.G.R. 12 luglio 2002 n° 7/9776


Adottato con la delibera di C.C. n°.....del.....
Integrato a seguito dell'emanazione del D.M. del 19/03/2004 e del D.P.R. 142/2004 in materia di contenimento e prevenzione dell'inquinamento acustico dei veicoli

Approvato con delibera di C.C. n°.....del.....

Pubblicazione su BURL n°.....del.....
Il Sindaco: Marco Merlini
L'assessore all'urbanistica: Chiara Altieri
L'responsabile del settore gestione del territorio: Alberto Gaiari
Il tecnico competente: Carlo Luigi Gerosa
 (D.P.G.R. del 25 gennaio 2000 n. 1468 - ENTECA n. 1789)

SCALA	OGGETTO	TAVOLA:
1:2.000	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	2-2
DATA		

Arch. Carlo Luigi Gerosa
 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Monza e Brianza n° 1038
 Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della Legge 447/95 - Decreto di nomina n. 1468/00
 Via Biancamano, 14 - 20900 - MONZA (MB) - Tel: 039 2725024
 e.mail: carlo.gerosa@studioarchitettojerosa.it




Legenda

CLASSI ACUSTICHE E VALORI LIMITE ASSOLUTI (DPCM del 14/11/1997)	Emissione Leq dB(A)		Immissione Leq dB(A)	
	diurno	notturno	diurno	notturno
CLASSE I - Aree particolarmente protette	45	35	50	40
CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	50	40	55	45
CLASSE III - Aree di tipo misto	55	45	60	50
CLASSE IV - Aree di intensa attività umana	60	50	65	55
CLASSE V - Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60
CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70

Limite amministrativo
 Aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto
 Scuole Esistenti

PRINCIPALI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
 Strada Provinciale - S.P. 6 - Strada extraurbana secondaria (C)
 Strada locale (F) - fascia 30 m con limiti conformi alla zonizzazione acustica

FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO (DPR n.142 del 30/03/2004)
 S.P. 6 - fascia A 100 m 70 dB(A) diurno 60 dB(A) notturno
 S.P. 6 - fascia B 150 m 65 dB(A) diurno 55 dB(A) notturno



COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

Provincia di Monza e della Brianza



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Marzo 2023

Redatto ai sensi di: D.P.C.M. 1 marzo 1991, L. 26 ottobre 1995 n° 447, L. R. 10 agosto 2001 n° 13, D.G.R. 12 luglio 2002 n° 7/9776


Adottato con la delibera di C.C. n°del.....
 Integrato a seguito dell'emanazione del D.M. del 19/03/2004 e del D.P.R. 142/2004 in materia di contenimento e prevenzione dell'inquinamento acustico dei veicoli

Approvato con delibera di C.C. n°del.....

Pubblicazione su BURL n°del.....
Il Sindaco: Marco Merlini
L'assessore all'urbanistica: Chiara Altieri
Il responsabile del settore gestione del territorio: Alberto Gaiani
Il tecnico competente: Carlo Luigi Gerosa
 (D.P.G.R. del 25 gennaio 2000 n. 1468 - ENTECA n. 1789)

SCALA 1:2.000	OGGETTO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	TAVOLA: 2-3
DATA		

Arch. Carlo Luigi Gerosa
 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Monza e Brianza n° 1038
 Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della Legge 447/95 - Decreto di nomina n. 1468/00
 Via Biancamano, 14 - 20900 - MONZA (MB) - Tel: 039.2725024
 e.mail: carlo.gerosa@studioarchitettergerosa.it



Legenda

CLASSI ACUSTICHE E VALORI LIMITE ASSOLUTI (DPCM del 14/11/1997)

Classe	Emissione Leq dB(A)		Immissione Leq dB(A)	
	diurno	notturno	diurno	notturno
CLASSE I - Aree particolarmente protette	45	35	50	40
CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	50	40	55	45
CLASSE III - Aree di tipo misto	55	45	60	50
CLASSE IV - Aree di intensa attività umana	60	50	65	55
CLASSE V - Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60
CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70


Limite amministrativo
 Aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto
 Scuole Esistenti

PRINCIPALI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Strada Provinciale - S.P. 6 - Strada extraurbana secondaria (C)
 Strada locale (F) - fascia 30 m con limiti conformi alla zonizzazione acustica

FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO (DPR n.142 del 30/03/2004)

S.P. 6 - fascia A 100 m 70 dB(A) diurno 60 dB(A) notturno
 S.P. 6 - fascia B 150 m 65 dB(A) diurno 55 dB(A) notturno



COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
 Provincia di Monza e della Brianza



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Marzo 2023

Redatto ai sensi di: D.P.C.M. 1 marzo 1991, L. 26 ottobre 1995 n° 447, L. R. 10 agosto 2001 n° 13, D.G.R. 12 luglio 2002 n° 7/9776


Adottato con la delibera di C.C. n°del.....
 Integrato a seguito dell'emanazione del D.M. del 19/03/2004 e del D.P.R. 142/2004 in materia di contenimento e prevenzione dell'inquinamento acustico dei veicoli

Approvato con delibera di C.C. n°del.....
Pubblicazione su BURL n°del.....

Il Sindaco: Marco Merlini
Il assessore all'urbanistica: Chiara Altieri
Il responsabile del settore gestione del territorio: Alberto Gaiani
Il tecnico competente: Carlo Luigi Gerosa
 (D.P.G.R. del 25 gennaio 2000 n. 1468 - ENTECA n. 1789)

SCALA 1:2.000	OGGETTO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	TAVOLA: 2-4
DATA		

Arch. Carlo Luigi Gerosa
 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Monza e Brianza n° 1038
 Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della Legge 447/95 - Decreto di nomina n. 1468/00
 Via Biancamano, 14 - 20900 - MONZA (MB) - Tel: 039 2725024
 e.mail: carlo.gerosa@studioarchitetturagerosa.it



Legenda

CLASSI ACUSTICHE E VALORI LIMITE ASSOLUTI (DPCM del 14/11/1997)	Emissione Leq dB(A)		Immissione Leq dB(A)	
	diurno	notturno	diurno	notturno
CLASSE I - Aree particolarmente protette	45	35	50	40
CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	50	40	55	45
CLASSE III - Aree di tipo misto	55	45	60	50
CLASSE IV - Aree di intensa attività umana	60	50	65	55
CLASSE V - Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60
CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70


	Limite amministrativo		Aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto
	Scuole Esistenti		Ambiti di Trasformazione

PRINCIPALI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

	Strada Provinciale - S.P. 6 - Strada extraurbana secondaria (C)
	Strada locale (F) - fascia 30 m con limiti conformi alla zonizzazione acustica

FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO (DPR n.142 del 30/03/2004)

	S.P. 6 - fascia A 100 m 70 dB(A) diurno 60 dB(A) notturno
	S.P. 6 - fascia B 150 m 65 dB(A) diurno 55 dB(A) notturno



COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
 Provincia di Monza e della Brianza



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Marzo 2023

Redatto ai sensi di: D.P.C.M. 1 marzo 1991, L. 26 ottobre 1995 n° 447, L. R. 10 agosto 2001 n° 13, D.G.R. 12 luglio 2002 n° 7/9776

Adottato con la delibera di C.C. n° del.....del.....
 Integrato a seguito dell'emanazione del D.M. del 19/03/2004 e del D.P.R. 142/2004 in materia di contenimento e prevenzione dell'inquinamento acustico dei veicoli


Approvato con delibera di C.C. n° del.....del.....
Pubblicazione su BURL n° del.....del.....

Il Sindaco: Marco Merlini
L'assessore all'urbanistica: Chiara Altieri
Il responsabile del settore gestione del territorio: Alberto Gaiani
Il tecnico competente: Carlo Luigi Gerosa
 (D.P.G.R. del 25 gennaio 2000 n. 1468 - ENTECA n. 1789)

SCALA 1:2.000	OGGETTO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	TAVOLA: 3-1
DATA		

Arch. Carlo Luigi Gerosa
 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Monza e Brianza n° 1038
 Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della Legge 447/95 - Decreto di nomina n. 1468/00
 Via Biancamano, 14 - 20900 - MONZA (MB) - Tel: 039 2725024
 e.mail: carlo.gerosa@studioarchitetturegerosa.it





Legenda

CLASSI ACUSTICHE E VALORI LIMITE ASSOLUTI (DPCM del 14/11/1997)	Emissione Leq dB(A)		Immissione Leq dB(A)	
	diurno	notturno	diurno	notturno
CLASSE I - Aree particolarmente protette	45	35	50	40
CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	50	40	55	45
CLASSE III - Aree di tipo misto	55	45	60	50
CLASSE IV - Aree di intensa attività umana	60	50	65	55
CLASSE V - Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60
CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70


	Limite amministrativo		Aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto
	Scuole Esistenti		Ambiti di Trasformazione

PRINCIPALI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

	Strada Provinciale - S.P. 6 - Strada extraurbana secondaria (C)
	Strada locale (F) - fascia 30 m con limiti conformi alla zonizzazione acustica

FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO (DPR n.142 del 30/03/2004)

	S.P. 6 - fascia A 100 m 70 dB(A) diurno 60 dB(A) notturno
	S.P. 6 - fascia B 150 m 65 dB(A) diurno 55 dB(A) notturno



COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

Provincia di Monza e della Brianza



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Marzo 2023

Redatto ai sensi di: D.P.C.M. 1 marzo 1991, L. 26 ottobre 1995 n° 447, L. R. 10 agosto 2001 n° 13, D.G.R. 12 luglio 2002 n° 7/9776


Adottato con la delibera di C.C. n°del.....
Integrato a seguito dell'emanazione del D.M. del 19/03/2004 e del D.P.R. 142/2004 in materia di contenimento e prevenzione dell'inquinamento acustico dei veicoli

Approvato con delibera di C.C. n°del.....
Pubblicazione su BURL n°del.....

Il Sindaco: Marco Merlini
L'assessore all'urbanistica: Chiara Altieri
Il responsabile del settore gestione del territorio: Alberto Gaiari
Il tecnico competente: Carlo Luigi Gerosa
(D.P.G.R. del 25 gennaio 2000 n. 1468 - ENTECA n. 1789)

SCALA 1:2.000	OGGETTO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	TAVOLA: 3-2
DATA		

Arch. Carlo Luigi Gerosa
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Monza e Brianza n° 1038
Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della Legge 447/95 - Decreto di nomina n. 1468/00
Via Biancamano, 14 - 20900 - MONZA (MB) - Tel: 039 2725024
e.mail: carlo.gerosa@studioarchitetturaerosa.it



Legenda

CLASSI ACUSTICHE E VALORI LIMITE ASSOLUTI (DPCM del 14/11/1997)	Emissione Leq dB(A)		Immissione Leq dB(A)	
	diurno	notturno	diurno	notturno
CLASSE I - Aree particolarmente protette	45	35	50	40
CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	50	40	55	45
CLASSE III - Aree di tipo misto	55	45	60	50
CLASSE IV - Aree di intensa attività umana	60	50	65	55
CLASSE V - Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60
CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70


	Limite amministrativo		Aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto
	Scuole Esistenti		Ambiti di Trasformazione

PRINCIPALI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

	Strada Provinciale - S.P. 6 - Strada extraurbana secondaria (C)
	Strada locale (F) - fascia 30 m con limiti conformi alla zonizzazione acustica

FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO (DPR n.142 del 30/03/2004)

	S.P. 6 - fascia A 100 m 70 dB(A) diurno 60 dB(A) notturno
	S.P. 6 - fascia B 150 m 65 dB(A) diurno 55 dB(A) notturno



COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Monza e della Brianza



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Marzo 2023

Redatto ai sensi di: D.P.C.M. 1 marzo 1991, L. 26 ottobre 1995 n° 447, L. R. 10 agosto 2001 n° 13, D.G.R. 12 luglio 2002 n° 7/9776

Adottato con la delibera di C.C. n°del.....
Integrato a seguito dell'emanazione del D.M. del 19/03/2004 e del D.P.R. 142/2004 in materia di contenimento e prevenzione dell'inquinamento acustico dei veicoli


Approvato con delibera di C.C. n°del.....

Pubblicazione su BURL n°del.....

Il Sindaco: Marco Merlini
L'assessore all'urbanistica: Chiara Altieri
Il responsabile del settore gestione del territorio: Alberto Gaiani
Il tecnico competente: Carlo Luigi Gerosa
(D.P.G.R. del 25 gennaio 2000 n. 1468 - ENTECA n. 1789)

SCALA 1:2.000	OGGETTO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	TAVOLA: 3-3
DATA		

Arch. Carlo Luigi Gerosa
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Monza e Brianza n° 1038
Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della Legge 447/95 - Decreto di nomina n. 1468/00
Via Biancamano, 14 - 20900 - MONZA (MB) - Tel: 039.2725024
e.mail: carlo.gerosa@studioarchitettagerosa.it



Legenda

CLASSI ACUSTICHE E VALORI LIMITE ASSOLUTI (DPCM del 14/11/1997)	Emissione Leq dB(A)		Immissione Leq dB(A)	
	diurno	notturno	diurno	notturno
CLASSE I - Aree particolarmente protette	45	35	50	40
CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	50	40	55	45
CLASSE III - Aree di tipo misto	55	45	60	50
CLASSE IV - Aree di intensa attività umana	60	50	65	55
CLASSE V - Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60
CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70

Limite amministrativo
 Aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto


Scuole Esistenti
 Ambiti di Trasformazione

PRINCIPALI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Strada Provinciale - S.P. 6 - Strada extraurbana secondaria (C)
 Strada locale (F) - fascia 30 m con limiti conformi alla zonizzazione acustica

FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO (DPR n.142 del 30/03/2004)

S.P. 6 - fascia A 100 m 70 dB(A) diurno 60 dB(A) notturno
 S.P. 6 - fascia B 150 m 65 dB(A) diurno 55 dB(A) notturno



COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

Provincia di Monza e della Brianza



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Marzo 2023

Redatto ai sensi di: D.P.C.M. 1 marzo 1991, L. 26 ottobre 1995 n° 447, L. R. 10 agosto 2001 n° 13, D.G.R. 12 luglio 2002 n° 7/9776

Adottato con la delibera di C.C. n°.....del.....
Integrato a seguito dell'emanazione del D.M. del 19/03/2004 e del D.P.R. 142/2004 in materia di contenimento e prevenzione dell'inquinamento acustico dei veicoli

Approvato con delibera di C.C. n°.....del.....
Pubblicazione su BURL n°.....del.....

Il Sindaco: Marco Merlini
L'assessore all'urbanistica: Chiara Altieri
Il responsabile del settore gestione del territorio: Alberto Gaiani
Il tecnico competente: Carlo Luigi Gerosa
(D.P.G.R. del 25 gennaio 2000 n. 1468 - ENTECA n. 1789)

SCALA 1:2.000	OGGETTO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	TAVOLA: 3-4
DATA		

Arch. Carlo Luigi Gerosa
 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Monza e Brianza n° 1038
 Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della Legge 447/95 - Decreto di nomina n. 1468/00
 Via Biancamano, 14 - 20900 - MONZA (MB) - Tel: 039.2725024
 e.mail: carlo.gerosa@studioarchitettagerosa.it



Comune di Vedano al Lambro

Provincia di Monza e della Brianza

settore GESTIONE DEL TERRITORIO

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Regolamento Attuativo Modulistica

Redatto ai sensi di: D.P.C.M. 1 marzo 1991, L. 26 ottobre 1995 n° 447, L. R. 10 agosto 2001 n° 13, D.G.R. 12 luglio 2002 n° 7/9776

Adottato con la deliberazione di C.C. n. del....

Data di inizio pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale:.....

Approvazione delle controdeduzioni con atto di C.C.n..... del....

Pubblicazione su BURL n. del

Il Sindaco: Marco Merlini

L'assessore all'Urbanistica: Chiara Altieri

Il dirigente del settore gestione del territorio: Alberto Gaiani

Il tecnico competente: Carlo Luigi Gerosa

(D.P.G.R. del 25 gennaio 2000 n. 1468 albo nazionale n. 1789)

Marzo 2023



Arch. Carlo Luigi Gerosa

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Monza e della Brianza n° 1038
Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della Legge 447/95 – ENTECA n. 1789

Via Biancamano, 14 - 20900 - MONZA (MI) - Tel: 039.2725024

e. mail: carlo.gerosa@studioarchitetturagerosa.it

C.F.: GRSCLL64E02Z326N - P.IVA: 11779950150

INDICE

APPENDICE 1 – MODULISTICA E BOZZE DI AUTORIZZAZIONE	3
(all.to 1) CANTIERI EDILI	3
(all.to 2) CANTIERI STRADALI.....	3
(all.to 3)MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO	4
(all.to 4) - (CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)	5
(all.to 5) - (MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO FESTE POPOLARI, LUNA PARK, ECC..)	6
(all.to 6) - SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI INDICATI NEL N.T.A. COMUNALE PER ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	7
(all.to 7) - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (D.I.A.)	8

APPENDICE 1 – MODULISTICA E BOZZE DI AUTORIZZAZIONE

PARAGRAFI DA INSERIRE NELLE CONCESSIONI EDILIZIE

- all. 1 CANTIERI EDILI: paragrafo da inserire in conc./aut. edilizia;
- all. 2 CANTIERI STRADALI: paragrafo da inserire in concessione;
- all. 3 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO: paragrafo da inserire nelle licenze;

* * *

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL N.T.A.:

- all. 4 CANTIERI EDILI STRADALI ED ASSIMILABILI;
- all. 5 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO;

* * *

- all. 6 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ai limiti del N.T.A.;

* * *

- all. 7 DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO;

* * *

(all.to 1) CANTIERI EDILI

SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO NEL RISPETTO DEI LIMITI INDICATI NEL N.T.A.

(paragrafo da inserire nelle relative concessioni/autorizzazioni edilizie).

- L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nei seguenti orari:

- Dalle 7.00 alle 12.30
- Dalle 16.00 alle 19.00 (estate)
- Dalle 15.00 alle 18.00 (inverno)

entro il limite max. di 70 dB(A) in livello continuo equivalente - Leq(A) - al perimetro dell'area in cui vengono effettuati i lavori e presso le abitazioni viciniori. Devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 40 comma 2 del N.T.A. per la Tutela dall'Inquinamento Acustico – Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione Acustica.

(all.to 2) CANTIERI STRADALI

SCHEMA DI AUTORIZZAZIONI DI ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO NEL RISPETTO DEI LIMITI INDICATI NEL N.T.A.

(paragrafo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale).

- L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi e' consentito nei giorni feriali, nei seguenti orari:

- Dalle 7.00 alle 12.30
- Dalle 16.00 alle 19.00 (estate)
- Dalle 15.00 alle 18.00 (inverno)

entro il limite max. di 70 dB(A) in livello continuo equivalente - Leq(A) - al perimetro

dell'area in cui vengono effettuati i lavori e presso le abitazioni viciniori. Devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 40 comma 2 del N.T.A. per la Tutela dall'Inquinamento Acustico – Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione Acustica.

(all.to 3)MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO
SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE
TEMPORANEO NEL RISPETTO DEI LIMITI INDICATI NEL N.T.A. PER
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO
(paragrafo da inserire nelle relative licenze).

- L'attivazione di sorgenti rumorose e' consentito dalle ore alle ore e dalle ore alle ore e dalle ore (vedere tabella 4 articolo 40 a seconda del tipo di manifestazione) entro il limite max. di (vedere tabella 4 articolo 40 a seconda del tipo di manifestazione) dB(A) in livello continuo equivalente - Leq(A) - al perimetro dell'area in cui vengono effettuati i lavori e presso le abitazioni viciniori. Devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 40 comma 2 del N.T.A. per la Tutela dall'Inquinamento Acustico – Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione Acustica.

(all.to 4) - (CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL N.T.A. PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

- da allegare alle domande di CC.EE. o CC. STRADALI che già contengono alcuni elaborati cartografici necessari carta legale (marca da bollo) AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

Il sottoscritto _____ in qualità di (legale rappr.te/presidente/titolare/ ecc.) della ditta _____ sede legale (via, civico, citta', C.A.P., telefono)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 41 del N.T.A. per la Tutela dall'inquinamento acustico del Comune di Vedano al Lambro l'autorizzazione per l'attività rumorosa temporanea di _____ (cantiere edile - stradale - altro) in Vedano al Lambro, via _____ n. civico _____ dal (gg/mm/aa) al (gg/mm/aa), nella fascia oraria dalle alle nella zona della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale

IN DEROGA

agli orari ed ai limiti indicati nel N.T.A. Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del N.T.A. COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Descrizione di tutte le sorgenti sonore e gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti.
- 2) Relazione tecnico descrittiva sulle sorgenti, ubicazione orientamento, caratteristiche costruttive, potenze installate ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

Data

Firma

(all.to 5) - (MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO FESTE POPOLARI, LUNA PARK, ECC..)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL N.T.A. PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

- da allegare alla domanda di licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici carta legale AL RESPONSABILE DEL marca SERVIZIO da bollo DEL COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

Il sottoscritto _____ in qualità di (presid. dell'associaz./resp. leg. manifest./ecc) del (nome associazione, ente, ditta o altro), sede legale (via, civico, citta', C.A.P., telefono)

CHIEDE

ai sensi dell'art. dell'art. 41 del N.T.A. per la Tutela dall'inquinamento acustico del Comune di Vedano al Lambro l'autorizzazione per l'attivita' rumorosa temporanea consistente in _____ (concerto/luna park/manifestazione/ecc.) in Vedano al Lambro, localita' via/piazza n. __dal (gg/mm/aa - orario inizio) al (gg/mm/aa – orario fine) nella zona _____ della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale

IN DEROGA

agli orari ed ai limiti indicati nel N.T.A. Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del N.T.A. COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale. Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria della zona interessata dalla manifestazione, compreso un'area sufficientemente vasta da contenere le abitazioni e gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti (estratto P.R.G.).
- 2) Planimetria dell'area con evidenziate le sorgenti e i confini.
- 3) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, loro ubicazione e caratteristiche costruttive: potenze installate, potenze utilizzate, presenza di eventuali limitatori, ecc..

In fede.

Data firma

(all.to 6) - SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI INDICATI NEL N.T.A. COMUNALE PER ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

IL SINDACO/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda presentata dal sig. _____, in qualità di _____, ai sensi dell'Art 41 del N.T.A. per la Tutela dall'Inquinamento Acustico del Comune di Vedano al Lambro (MI), volta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di _____ in deroga ai limiti previsti dal citato N.T.A.; Visto il parere USL 9 prot. _____ del _____;

AUTORIZZA

Ai sensi dell'articolo 42 del N.T.A. per la Tutela dall'Inquinamento Acustico l'attività di _____, in deroga ai limiti stabiliti dal citato N.T.A..

L'attivazione di sorgenti sonore è consentita nei giorni _____ dalle ore _____ alle ore _____, in deroga ai 70 dB(A) Leq(A). eventuali specifiche prescrizioni:

(all.to 7) - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (D.I.A.)

La documentazione di impatto acustico deve contenere almeno i seguenti elaborati, i quali devono essere comunque integrati con le specifiche richieste dalla D.G.R. 8 marzo 2002 n° 8313 relativamente alle singole problematiche analizzate:

1) UBICAZIONE DELL'INSEDIAMENTO E CONTESTO IN CUI E' INSERITO.

Specificare le zone di appartenenza del luogo ove l'insediamento e' ubicato e le zone acustiche ad essa confinanti potenzialmente interessate al rumore proveniente dall'insediamento, in base alla suddivisione indicata dalla Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale.

2) SORGENTI DI RUMORE: DESCRIZIONE E DISPOSIZIONE.

Presentazione dell'insediamento oggetto della valutazione contenente:

- a. descrizione delle attrezzature ed impianti che producono emissioni sonore, compreso il traffico indotto;
- b. caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni;
- c. Potenza sonora degli impianti
- d. indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata e' continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale caratteristica di esercizio produce il massimo livello di rumore.

3) SOGGETTI RICEVENTI.

Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità delle sorgenti, della propagazione del rumore, ecc..).

4) LIVELLI ESISTENTI E LIVELLI IN PREVISIONE.

- Indicazione dei livelli di rumore esistenti PRIMA dell'insediamento dell'attività, specificati da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.).
- Indicazione dei livelli di rumore DOPO l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti), possibilmente calcolati tenendo conto dell'incremento derivante dalle nuove sorgenti sonore.

5) DESCRIZIONE INTERVENTI DI INSONORIZZAZIONE

- Se risulterà necessario, descrizione degli interventi previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dal D.P.C.M. 01/03/91, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
- In alternativa, dichiarazione del legale rappresentante dell'attività di rispetto dei limiti di legge.

6) QUALSIASI OGNI ALTRA INFORMAZIONE RITENUTA UTILE.

7) ELABORATI CARTOGRAFICI

- 1) Prospetti dello stabile e una o più planimetrie orientate ed in scala adeguata del luogo in cui e' ubicato l'insediamento, relative ad un'area sufficientemente ampia a caratterizzare la zona, in relazione anche agli insediamenti potenzialmente esposti al rumore proveniente dall'impianto. Nelle planimetrie e nei prospetti indicare:
 - a. i confini dell'insediamento.
 - b. le aperture: finestre, vetrate, porte, ricambi d'aria, ecc..
 - c. le posizioni e le altezze delle sorgenti connesse all'attività, specificando se sono poste all'aperto o in locali chiusi.
 - d. gli edifici o gli spazi utilizzati da persone o comunità e gli ambienti abitativi più esposti al rumore proveniente dall'insediamento.
- 2) Estratto della zonizzazione acustica del territorio comunale relativa alla zona di ubicazione dell'insediamento.
- 3) Certificati e grafici relativi alle misurazioni effettuate per la valutazione del clima acustico e dell'impatto acustico.



COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Monza e della Brianza

VERIFICA DI COMPATIBILITÀ ACUSTICA DELLE
PREVISIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT
E ADEGUAMENTO DEL
PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. 13/2001

Marzo 2023



Arch. Carlo Luigi Gerosa

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Monza e della Brianza n° 1038
Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della Legge 447/95 – ENTECA n. 1789

Via Biancamano, 14 - 20900 - MONZA (MI) - Tel: 039.2725024
e. mail: carlo.gerosa@studioarchitetturagerosa.it
C.F.: GRSCLL64E02Z326N - P.IVA: 11779950150

Indice

1	PREMESSA.....	3
1.1	<i>La compatibilità tra la proposta di zonizzazione e la proposta urbanistica.....</i>	3
2	INQUADRAMENTO GENERALE DELL'INCARICO.....	3
3	LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
4	ASPETTI PROCEDURALI.....	3
5	ASPETTI METODOLOGICI.....	4
5.1	<i>Elementi utili all'attribuzione delle classi acustiche.....</i>	5
6	verifica di COMPATIBILITA' ACUSTICA.....	7
6.1	<i>AMBITO AT1 – Via della Misericordia - Via Fermi - Viale Cesare Battisti.....</i>	8
6.2	<i>AMBITO AT2 / a – Via Alfieri.....</i>	8
6.3	<i>AMBITI AT2 / b e AT2 / c – Via Alfieri.....</i>	9
6.4	<i>AMBITI AT3 / a e AT3 / b – Via Alfieri.....</i>	9
6.5	<i>AMBITO AT4 – Via Rimembranze - Via Monti.....</i>	10
6.6	<i>AMBITO AT5 – Via Santo Stefano - Via Ferrari.....</i>	10
6.7	<i>AMBITO AT6 – Piazza Bonfanti.....</i>	11
6.8	<i>AMBITI AT7 / a e AT7 / b – Via Europa – Via Alighieri.....</i>	11
6.9	<i>AMBITO AT8 – Via Schiatti – Via Gramsci.....</i>	12
6.10	<i>AMBITI AT9 / a e AT9 / b.....</i>	12
6.11	<i>AMBITI AT10 / a e AT10 / b.....</i>	13
6.12	<i>AMBITI AT11 / a, AT11 / b, AT11 / c e AT11 / d.....</i>	14
6.13	<i>AMBITI AT12 / a, AT12 / b e AT12 / c.....</i>	15
6.14	<i>AMBITO AT13 – Parco di Villa Litta-Modignani – Rustici di Santa Maria alle Selve.....</i>	16
6.15	<i>AMBITO AT14 – Parco di Villa Litta-Modignani – Oratorio di Santa Maria alle Selve.....</i>	16
6.16	<i>AMBITO AT15 – Parco di Villa Litta-Modignani – Verde pubblico.....</i>	17
6.17	<i>AMBITI AT16 / a e AT16 / b.....</i>	17
6.18	<i>AMBITI AT17 / a e AT17 / b.....</i>	18
6.19	<i>AMBITI AT18 / a e AT18 / b.....</i>	19
6.20	<i>AMBITO AT20 – Via Leonardo da Vinci.....</i>	20
7	CONCLUSIONI.....	21

1 PREMESSA

La classificazione acustica *“salvaguarda il benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico dell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi”* (L.R. 13/2001, art. 1, lett. c).

1.1 La compatibilità tra la proposta di zonizzazione e la proposta urbanistica

Nella documentazione di piano o di variante è inserita una Verifica di compatibilità. Essa può essere sviluppata in apposito capitolo della Relazione Illustrativa della proposta urbanistica ovvero, trattandosi di approfondimenti riferiti alla tutela dell'ambiente, può essere inserita nell'ambito della più ampia verifica di compatibilità ambientale da svolgersi ai sensi dell' art. 4 comma 2 della LR 13/2001.

La verifica contiene adeguate specifiche tecniche atte a dimostrare la congruità delle scelte urbanistiche rispetto ai criteri informativi contenuti almeno nella proposta di zonizzazione acustica anche mediante l'introduzione di previsioni normative ed accorgimenti progettuali atti ad evitare accostamenti critici.

2 INQUADRAMENTO GENERALE DELL'INCARICO

Il Comune di Vedano al Lambro, ai sensi della Legge Regione Lombardia 10 agosto 2001, n. 13 e sulla base del PGT vigente, ha approvato la Classificazione Acustica del territorio comunale con atto di Consiglio Comunale n....., redatta ai sensi della Legge n.447/95 *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”* della LR 13/2001 *“Norme in materia di inquinamento acustico”*, e della DGR 12 luglio 2002 n. 7/9776 *“Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale”*

Contestualmente è stato approvato il Regolamento Attuativo, redatto ai sensi del 1° comma, dell'art. 6 della Legge n. 447/95.

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. 13/2001 redige varianti del piano: *“Nel caso in cui il comune provveda all'adozione del Piano Regolatore Generale di sue varianti o di piani attuativi dello stesso, ne assicura, entro dodici mesi dall'adozione la coerenza con la classificazione acustica vigente”*.

3 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le principali norme che regolano la materia sono:

- Legge 447/1995 e relativi decreti attuativi (Legge quadro sull'inquinamento acustico);
- Legge Regionale 13/2001 (Norme in materia di inquinamento acustico, in attuazione dei disposti dell'art. 4 della Legge 447/1995);
- DGR 12 luglio 2002 n. 7/9776 *“Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale”*

da coordinarsi con le norme vigenti in materia di esercizio delle funzioni amministrative da parte di Regione, Comuni e Province, nonché con le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

4 ASPETTI PROCEDURALI

Il Comune di Vedano al Lambro ha avviato la redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio, che presuppone la revisione ed eventuale modifica del PZA (ovvero PCA) in funzione delle nuove destinazioni di uso previste dal nuovo PGT. La verifica di compatibilità è stata redatta, ai sensi della LR 13/2001 art 4 comma 2, e contiene adeguate specifiche tecniche atte a dimostrare la congruità delle scelte urbanistiche rispetto ai criteri informativi contenuti nel Piano di Zonizzazione Acustica (PCA), anche mediante l'introduzione di previsioni normative ed accorgimenti progettuali atti ad


evitare accostamenti critici¹. La verifica di compatibilità potrà dunque comportare la revisione e l'aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica (PCA).

Tale verifica può essere sviluppata sia nell'apposito capitolo della Relazione Illustrativa della proposta urbanistica sia, trattandosi di approfondimenti riferiti alla tutela dell'ambiente, nell'ambito della più generale verifica di compatibilità ambientale del piano.

Solo a seguito dell'approvazione della Variante urbanistica, accertata la compatibilità con i criteri informativi del PCA vigente, il Comune procede all'adozione della nuova classificazione acustica così come modificata a seguito dell'approvazione della Variante stessa (Figura 1).

L'approvazione di tale adeguamento avviene con le medesime procedure previste all'art. 3 della L.R. 13/2001.

Figura 1. Schema procedurale



5 ASPETTI METODOLOGICI

Come noto, redigere un piano di classificazione acustica significa attribuire ad ogni porzione del territorio comunale i valori limite per l'inquinamento acustico con riferimento alle classi definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". Il processo di zonizzazione acustica prende avvio dalla situazione definita dagli usi del suolo previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, tenendo conto contestualmente di tutti gli strumenti di

¹ Secondo quanto disposto dall'art. 2 lettera b della L.R. n. 13/2001 è vietato l'accostamento di zone aventi valori limite che differiscono per più di 5 dB(A) anche nel caso di aree contigue appartenenti a comuni limitrofi. Tale divieto è derogato nel caso che tra le zone esistano discontinuità geomorfologiche che assicurino il necessario abbattimento del rumore. Nei casi in cui si renda necessario al fine di tutelare preesistenti destinazioni d'uso in aree già urbanizzate, è lasciata la possibilità di adiacenza di zone appartenenti a classi non contigue, con adozione di piano di risanamento così come stabilito dagli art. 2 lettera c della L.R. 13/2001. stessa. I casi di adiacenza di classi non contigue devono essere evidenziati e giustificati nella relazione di accompagnamento alla classificazione stessa.

pianificazione dell'ambiente, del territorio, della viabilità e dei trasporti, nonché della morfologia del territorio, al fine di conseguire una classificazione che garantisca la corretta implementazione di tutti gli strumenti previsti dalla legge per la protezione dell'ambiente dall'inquinamento acustico.

In particolare e relativamente alla FASE II della redazione del piano di classificazione acustica è stata compiuta l'analisi delle definizioni delle diverse destinazioni d'uso del suolo del P.R.G.C in variante (PGT), al fine di individuare una connessione diretta con le definizioni delle classi acustiche del D.P.C.M. 14/11/1997, e loro compatibilità con le classi acustiche limitrofe, relative alla porzioni di territorio non interessate dalla Variante urbanistica ("in varianti"). L'obiettivo finale, di cui alla Fase IV, è il rispetto del divieto di accostamento di aree i cui valori limite differiscano in misura superiore a 5 dB(A) ("accostamento critico")². Tale divieto è limitato al caso in cui non vi siano preesistenti destinazioni d'uso che giustifichino l'accostamento critico, ossia tra aree che non siano urbanizzate o completamente urbanizzate al momento della redazione del piano di zonizzazione acustica.

Rimane stabilito, ai sensi dell'art. 11 (Piani comunali di risanamento acustico) della L.R. 13/2001 che, qualora in fase di classificazione acustica delle zone già urbanizzate, a causa delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio non sia possibile rispettare la disposizione di cui all'articolo 2, lettera b, così come nel caso di superamento dei valori di attenzione, i comuni sono tenuti a predisporre piani di risanamento acustico.

5.1 Elementi utili all'attribuzione delle classi acustiche

Per favorire un approccio omogeneo nell'analisi delle norme tecniche di attuazione del PGT, e nella conseguente determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d'uso e classi acustiche (Fase I) della redazione del Piano di Classificazione Acustica, nonché al fine di fornire una serie di indicazioni per l'analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica (Fase II), si riportano nel seguito elementi utili all'individuazione delle zone appartenenti alle diverse classi acustiche come indicati nelle Linee Guida della Regione Lombardia (DGR 12 luglio 2002 n. 7/9776) (Tabella 1).

² Vedi nota n. 2

Tabella 1. Individuazione delle zone appartenenti alle diverse classi acustiche

Classe Acustica	Criteri di individuazione delle relative zone
<p><u>Classe I - Aree particolarmente protette</u> <i>“Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.”.</i></p> <p>[Colorate a grigio piccoli punti, bassa densità]</p>	<p>Le aree da inserire in Classe I sono le porzioni di territorio per le quali la quiete sonora rappresenta un elemento di base per la loro fruizione. Il D.P.C.M. 14/11/97, indica dei casi esemplificativi: le aree ospedaliere e scolastiche, le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico ed i parchi pubblici.</p> <p>I parchi e i giardini, adiacenti alle strutture scolastiche ed ospedaliere, se integrati con la funzione specifica delle stesse dovranno essere considerati parte integrante dell'area definita in Classe I.</p> <p>Le aree residenziali rurali da inserire in Classe I, sono quelle porzioni di territorio inserite in contesto rurale, non connesse ad attività agricole, le cui caratteristiche ambientali e paesistiche ne hanno determinato una condizione di particolare pregio.</p> <p>Le aree di particolare interesse ambientale verranno classificate in Classe I per le porzioni di cui si intenda salvaguardarne l'uso prettamente naturalistico.</p>
<p><u>Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale</u> <i>“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.”</i></p> <p>[Colorate a verde scuro punti grossi, alta densità]</p>	<p>Fanno parte di questa classe le aree residenziali con assenza o limitata presenza di attività commerciali, servizi, etc., afferenti alla stessa.</p> <p>In generale rientrano in questa classe anche le strutture alberghiere, a meno che non siano inserite in contesti industriali (Classe IV-V) o terziari (Classe III-IV).</p> <p>I centri storici, salvo quanto sopra detto per le aree di particolare interesse, di norma non vanno inseriti in Classe II vista la densità di popolazione, nonché la presenza di attività commerciali e uffici, che potranno condurre all'attribuzione di Classe III-IV.</p>
<p><u>Classe III - Aree di tipo misto</u> <i>“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici”</i></p> <p>[Colorate a giallo linee orizzontali, bassa densità]</p>	<p>Fanno parte di questa classe le zone residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, ecc., le aree verdi dove si svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole.</p> <p>Gli insediamenti zootecnici rilevanti o gli impianti di trasformazione del prodotto agricolo sono da equiparare alle attività artigianali o industriali (Classi IV-V-VI).</p> <p>In questa Classe vanno inserite le attività sportive che non sono fonte di rumore (campi da calcio, campi da tennis, ecc.).</p>
<p><u>Classe IV - Aree di intensa attività umana</u> <i>“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.”</i></p> <p>[Colorate ad arancione linee verticali, alta densità]</p>	<p>Fanno parte di questa classe le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e da elevata presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali, o piccole industrie.</p> <p>Sono inseriti in questa classe centri commerciali, distributori e autolavaggi.</p> <p>Le aree interessate da insediamenti industriali e caratterizzate da scarsità di popolazione devono essere collocate nella Classe V.</p>
<p><u>Classe V - Aree prevalentemente industriali</u> <i>“Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamento industriali e con scarsità di abitazioni.”</i></p> <p>[Colorate a rosso tratteggio incrociato, bassa densità]</p>	<p>Fanno parte di questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni. La connotazione di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla Classe VI per la presenza di residenze non connesse agli insediamenti industriali.</p>

<p>Classe VI - Aree esclusivamente industriali <i>“Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.”</i></p> <p>[Colorate a blu tratteggio incrociato, alta densità]</p>	<p>La totale assenza di insediamenti abitativi è da intendersi a titolo esemplificativo, ammettendo l'esistenza in tali aree di abitazioni connesse all'attività industriale, ossia delle abitazioni dei custodi e/o dei titolari delle aziende, previste nel piano regolatore.</p>
<p>Indicazioni generali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le aree destinate a servizi afferenti alle aree residenziali e lavorative assumono la classificazione acustica di tali aree; - le barriere autostradali, le stazioni ferroviarie, le aree di grandi dimensioni adibite a parcheggio urbano (ad es. parcheggi di interscambio, etc.) e non specificatamente concepite come servizio di una certa area non sono classificate, ma fanno parte integrante dell'infrastruttura di trasporto; - le attività sportive che sono fonte di rumore (autodromi, piste per go-kart, ecc.) vanno inserite in Classe V o VI. 	

6 VERIFICA DI COMPATIBILITA' ACUSTICA

La verifica di compatibilità è stata condotta sugli ambiti di trasformazione contenuti nel Documento di Piano del Piano di governo del Territorio in itinere.

Nella tabella successiva sono indicati gli ambiti di trasformazione e le nuove classi acustiche proposte:

Ambiti di trasformazione	Destinazione d'uso	Classe acustica vigente	Classe acustica proposta
AT 1	Residenziale	IV	IV
AT 2/a	Centro Sportivo	IV	IV
AT 2/b	Centro Sportivo	III	III
AT 2/c	Centro Sportivo	III	III
AT 3/a	Residenziale	III	III
AT 3/b	Servizi di interesse generale	III	IV
AT 4	Scuola	III	II
AT 5	Residenziale	III	II
AT 6	Biblioteca	III	II
AT 7	Residenziale	III	III
AT 8	Residenziale	III	III / IV
AT 9/a	Residenziale	III	III
AT 9/b	Residenziale	III	III
AT 10/a	Polifunzionale	II / III / IV	II / III / IV
AT 10/b	Polifunzionale	IV	IV
AT 11/a	Nuova viabilità / Residenziale	IV	IV
AT 11/b	Nuova viabilità / Residenziale	IV	IV
AT 11/c	Nuova viabilità / Residenziale	IV	IV
AT 11/d	Nuova viabilità / Residenziale	IV	IV
AT 12/a	Nuova viabilità / Residenziale	IV	IV
AT 12/b	Nuova viabilità / Residenziale	IV	IV
AT 12/c	Nuova viabilità / Residenziale	IV	IV
AT 13	Residenziale	III	III / IV
AT 14	Storico / Architettonico	III	III
AT 15	Verde Pubblico	III	III / IV
AT 16/a	Centro Sportivo	IV	IV
AT 16/b	Residenziale	III	III
AT 17/a	Centro Sportivo	IV	IV
AT 17/b	Residenziale	III	III

AT 18/a	Centro Sportivo	IV	IV
AT 18/b	Residenziale	III	III
AT 20	Residenziale	III	III

Nelle tavole allegate alla presente relazione sono stati individuati gli ambiti di trasformazione (tavola 1) e la verifica di compatibilità degli stessi rispetto al Piano di Classificazione Acustica vigente (tavola 2).

Elaborati cartografici:

1. individuazione degli ambiti di trasformazione del Documento di Piano
2. verifica di compatibilità acustica delle previsioni del Documento di Piano

6.1 AMBITO AT1 – Via della Misericordia - Via Fermi - Viale Cesare Battisti

L'ambito AT1 si trova tra la zona produttiva a nord del territorio di Vedano al Lambro tra Via della Misericordia, Via Fermi e Viale Cesare Battisti e l'adiacente zona residenziale. Si tratta di un ambito sostanzialmente intercluso, al quale si accede oggi attraverso una strada privata. Al suo interno sono presenti due lotti tuttora ineditati.

L'ambito, già previsto dal P.G.T. previgente alla presente variante, viene confermato.

Il comparto ha destinazione residenziale.

Viene mantenuta la classe IV in quanto il comparto si trova a ridosso del confine con il Comune di Biassono dove è presente una zona industriale classificata in Classe V.



6.2 AMBITO AT2 / a – Via Alfieri

Il comparto AT2/a interessa il centro sportivo di Via Alfieri.

L'intervento prevede la riorganizzazione delle strutture e degli impianti sportivi a servizio della cittadinanza, con la creazione di un complesso che vede al suo interno la possibilità di realizzare un insediamento commerciale fino alla media struttura di vendita non alimentare con presenza di esercizi di somministrazione cibi e bevande

E' prevista la realizzazione di un collegamento viabilistico sul margine est del sub-ambito AT2/a tra la Via Alfieri e la Via Meucci, al fine di un migliore deflusso degli autoveicoli verso Via della Misericordia.

Si ritiene mantenere la Classe IV



6.3 AMBITI AT2 / b e AT2 / c – Via Alfieri

Il comparto AT2/b e AT2/c interessa il centro sportivo di Via Alfieri.

L'intervento prevede la riorganizzazione delle strutture e degli impianti sportivi a servizio della cittadinanza, con la creazione di un complesso che vede al suo interno la possibilità di realizzare un insediamento commerciale fino alla media struttura di vendita non alimentare con presenza di esercizi di somministrazione cibi e bevande

Questi due ambiti possono esseri mantenuti in Classe 3 in quanto si trovano a ridosso delle zone residenziali




6.4 AMBITI AT3 / a e AT3 / b – Via Alfieri

Il comparto AT3 / a ha destinazione residenziale, la cui area di concentrazione volumetrica è localizzata nella porzione a ovest del sub-ambito, in contiguità con la zona residenziale già edificata.

Sulle aree del sub-ambito AT3 / b e sulla porzione nord/est del sub-ambito AT3 / a verranno realizzate attrezzature sportive connesse con il centro sportivo comunale e con i contigui ambiti strategici. Sono inoltre previsti i relativi parcheggi pubblici.


L'ambito At 3 / a viene mantenuto in Classe 3, mentre l'ambito AT 3 / b passa dalla Classe 3 alla Classe 4.



6.5 AMBITO AT4 – Via Rimembranze - Via Monti

Il comparto è costituito dall’insediamento scolastico di Via Rimembranze - Via Vincenzo Monti, e da una porzione di territorio incolto a nord del plesso su cui si prevede il suo completamento.

È possibile per questo ambito il passaggio dalla Classe 3 alla Classe 2 maggiormente tutelata.



6.6 AMBITO AT5 – Via Santo Stefano - Via Ferrari

L’ambito è localizzato in prossimità dell’ingresso del Parco di Monza, all’interno del nucleo di antica formazione, tra Via Santo Stefano e Via Ferrari.

L’intervento prevede il cambio di destinazione d’uso residenziale e l’ampliamento degli immobili ricompresi nel sub-ambito AT5 da servizi a residenza.

È possibile per questo ambito il passaggio dalla Classe 3 alla Classe 2 maggiormente tutelata.



6.7 AMBITO AT6 – Piazza Bonfanti

L'ambito AT6 è attualmente occupato da uno stabile dismesso precedentemente utilizzato come sala cinematografica. L'edificio verrà demolito e bonificato.

Sull'area è prevista la realizzazione di un centro civico ospitante la biblioteca comunale.

È possibile per questo ambito il passaggio dalla Classe 3 alla Classe 2 maggiormente tutelata.



6.8 AMBITI AT7 / a e AT7 / b – Via Europa – Via Alighieri

Il comparto AT7 si trova tra Via Europa e Via Alighieri in un contesto fortemente residenziale. E' occupato da uno stabilimento produttivo oggi in via di dismissione che, data la sua collocazione in contrasto con l'ambiente circostante, detta la necessità della riconversione dell'area.

L'intervento prevede la demolizione degli edifici esistenti e la realizzazione di un insediamento di tipo residenziale.

Per gli ambiti AT 7 / a e AT 7 / b è mantenuta la Classe 3



6.9 AMBITO AT8 – Via Schiatti – Via Gramsci

Il comparto AT8 si trova tra Via Schiatti, Viale Cesare Battisti e Via Gramsci in un contesto fortemente residenziale. E' occupato da uno stabilimento produttivo oggi dismesso che, data la sua collocazione in contrasto con l'ambiente circostante, detta la necessità della riconversione dell'area. Nella porzione est dell'area è presente una zona alberata di pregio.

La parte a ovest dell'ambito rimane in Classe 3, mentre la parte più a est è stata inserita in Classe 4 poiché si trova a ridosso della SP 6 (via C. Battisti) strada con intenso traffico veicolare



6.10 AMBITI AT9 / a e AT9 / b

L'ambito AT9 è strutturato in 2 sub-ambiti parziali (a e b) connessi dall'istituto della perequazione, finalizzato alla realizzazione della SL di 1.000 mq ed alla realizzazione di un'area a verde pubblico. Le aree interessate dell'ambito sono interamente private.


L'ambito AT9 / a, in Via Monte Grappa, è un terreno di pertinenza di un fabbricato ad uso residenziale esistente, con volumetrie esistenti piuttosto contenute rispetto all'estensione dell'area. In questo ambito è prevista la realizzazione della volumetria residenziale.

Per questo ambito è mantenuta la Classe 3

L'ambito AT9 / b, situato in Via Europa / Via Dante, si presenta incolto.

Il sub-ambito AT9 / b è individuato come area di cessione per la realizzazione di un'area a verde pubblico non attrezzato.

Per questo ambito è mantenuta la Classe 3



6.11 AMBITI AT10 / a e AT10 / b

L'attuale ambito AT10 è organizzato in "sub-ambiti" di minore estensione per rendere più agevole la sua realizzazione anche in relazione alla frammentazione delle proprietà dell'area in oggetto.

L'ambito si trova al confine ovest del Comune di Vedano al Lambro con il Comune di Lissone. L'area è interessata dalla previsione della nuova viabilità sovracomunale già recepita dal P.G.T. previgente in Variante alla S.P.6. Tale opera è individuata come opera connessa TR MI 10 del Sistema viabilistico pedemontano lombardo, che ne ha modificato il tracciamento rispetto al progetto precedente.

L'ambito è strutturato in 2 sub-ambiti parziali (a e b) connessi dall'istituto della perequazione, finalizzato al completamento del tessuto edificato a ovest del territorio comunale ed alla valorizzazione e salvaguardia del territorio non urbanizzato residuale.

Le aree interessate non ricomprendono aree di proprietà pubblica.

L'ambito AT10 / a, situato in Via Podgora, si presenta come una frangia urbana eterogenea, con modeste presenze di attività produttive e di deposito con porzioni coltivate e alberate.

L'intervento previsto è di carattere polifunzionale, con una quota parte pari al 70% del totale destinata a residenza e la restante parte pari al 30% destinata a terziario, commerciale e ricettivo.


La parte a sud del sub-ambito, se residenziale, può essere inserita in Classe 2, la parte centrale rimane in Classe 3 e la parte a nord rimane in Classe 4 in prossimità del confine con Lissone in Classe 5.



L'ambito AT10 / b, situato in Via Europa, è un'area soggetta a coltivazione.

L'intervento previsto è di carattere polifunzionale, con una quota parte pari al 70% del totale destinata a residenza e la restante parte pari al 30% destinata a terziario, commerciale e ricettivo.

Per questo ambito è mantenuta la Classe 4



6.12 AMBITI AT11 / a, AT11 / b, AT11 / c e AT11 / d

L'attuale ambito AT11 è organizzato in "sub-ambiti" di minore estensione per rendere più agevole la sua realizzazione anche in relazione alla frammentazione delle proprietà dell'area in oggetto.

L'ambito si trova al confine ovest del Comune di Vedano al Lambro con il Comune di Lissone. L'area è interessata dalla previsione della nuova viabilità sovracomunale già recepita dal P.G.T. previgente in Variante alla S.P.6. Tale opera è individuata come opera connessa TR MI 10 del Sistema viabilistico pedemontano lombardo, che ne ha modificato il tracciamento rispetto al progetto precedente.

L'ambito è strutturato in 4 sub-ambiti parziali connessi dall'istituto della perequazione, finalizzato al completamento del tessuto edificato a ovest del territorio comunale ed alla valorizzazione e salvaguardia del territorio non urbanizzato residuale.

Le aree interessate non ricomprendono aree di proprietà pubblica.

AT11 / a - Via Grandi, Via Negrelli in Comune di Lissone

L'area si presenta come una frangia urbana eterogenea, con modeste presenze di attività produttive e di deposito con porzioni coltivate e alberate.

AT11 / b - Area delimitata dalla nuova viabilità TR MI 10

Area soggetta a coltivazione.


AT11 / c - Via Europa

Area soggetta a coltivazione.

AT11 / d - Via Alighieri

Area soggetta a coltivazione.

I 4 “sub-ambiti” vengono mantenuti in Classe 4.



6.13 AMBITI AT12 / a, AT12 / b e AT12 / c

L'attuale ambito AT12 è organizzato in “sub-ambiti” di minore estensione per rendere più agevole la sua realizzazione anche in relazione alla frammentazione delle proprietà dell'area in oggetto.

L'ambito si trova al confine ovest del Comune di Vedano al Lambro con il Comune di Lissone. L'area è interessata dalla previsione della nuova viabilità sovracomunale già recepita dal P.G.T. previgente in Variante alla S.P.6. Tale opera è individuata come opera connessa TR MI 10 del Sistema viabilistico pedemontano lombardo, che ne ha modificato il tracciamento rispetto al progetto precedente.

L'ambito è strutturato in 3 ambiti parziali connessi dall'istituto della perequazione, finalizzato al completamento del tessuto edificato a ovest del territorio comunale ed alla valorizzazione e salvaguardia del territorio non urbanizzato residuale.

Le aree interessate non ricomprendono aree di proprietà pubblica.

AT12 / a - Via Adamello (Lissone)

L'area si presenta come una frangia urbana eterogenea, con modeste presenze di attività produttive e di deposito con porzioni coltivate e alberate.


AT12 / b - Via Europa

Area soggetta a coltivazione con porzioni alberate e un'attività di floro-vivaista in essere.

AT12 / c Via Europa

Area soggetta a coltivazione.

I 3 “sub-ambiti” vengono mantenuti in Classe 4.



6.14 AMBITO AT13 – Parco di Villa Litta-Modignani – Rustici di Santa Maria alle Selve

Il comparto AT13 interessa un gruppo di fabbricati rurali residenziali, oggi in avanzato stato di degrado, all'interno del Parco di Villa Litta-Modignani.
L'area si trova all'interno del Parco della Valle del Lambro.

L'intervento prevede la ristrutturazione degli edifici esistenti già a destinazione residenziale.

La parte a est dell'ambito rimane in Classe 3, mentre la parte più a ovest è stata inserita in Classe 4 poiché si trova a ridosso della SP 6 (via C. Battisti) strada con intenso traffico veicolare



6.15 AMBITO AT14 – Parco di Villa Litta-Modignani – Oratorio di Santa Maria alle Selve

Il comparto AT14 interessa il complesso religioso di Santa Maria alle Selve, di grande valore storico-architettonico. Oggi il complesso si presenta in stato di abbandono e di progressivo degrado
L'area si trova all'interno del Parco di Villa Litta-Modignani, il quale è ricompreso all'interno del Parco della Valle del Lambro.

L'intervento ha l'obiettivo di preservare il patrimonio storico-architettonico del complesso, prevedendo il restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti. Non sono previste volumetrie aggiuntive.

Per questo ambito è mantenuta la Classe 3



6.16 AMBITO AT15 – Parco di Villa Litta-Modignani – Verde pubblico

Il comparto AT15 interessa un'area di proprietà pubblica posta all'interno del Parco di Villa Litta-Modignani, oggi non accessibile se non attraverso le altre proprietà presenti nel parco. L'area si trova all'interno del Parco della Valle del Lambro.

L'intervento prevede la realizzazione dell'accesso pubblico da Via Cesare Battisti e l'attrezzatura dell'area per la fruizione, anche attraverso la realizzazione di una recinzione per delimitarla rispetto alle proprietà private.

L'accesso potrà essere previsto in corrispondenza di Via Alfieri, ripristinando l'antico ingresso dell'area.

La parte a est dell'ambito rimane in Classe 3, mentre la parte più a ovest è stata inserita in Classe 4 poiché si trova a ridosso della SP 6 (via C. Battisti) strada con intenso traffico veicolare



6.17 AMBITI AT16 / a e AT16 / b

L'ambito AT16 è strutturato in 2 sub-ambiti parziali connessi dall'istituto della perequazione, finalizzato al riordino del territorio residuale una volta agricolo ormai intercluso all'interno dell'edificato tra Via Europa e Via Alfieri.

AT16 / a - Via Europa

L'area si presenta in gran parte incolta.

Sull'area AT16 / a verrà realizzato l'ampliamento del centro sportivo comunale ed i relativi parcheggi pubblici.

Per questo ambito è mantenuta la Classe 4


AT16 / b - Via Alfieri - Via Domene

Area a verde pubblico scarsamente attrezzata

Le volumetrie di residenza libera sono generate dall'area di "decollo" dei diritti volumetrici equivalenti AT16 / a.

L'area di "atterraggio" in cui realizzare la volumetria con destinazione residenziale è messa a disposizione dall'Amministrazione comunale e viene denominata AT16 / b.

Per questo ambito è mantenuta la Classe 3



6.18 AMBITI AT17 / a e AT17 / b

L'ambito AT17 è strutturato in 2 sub-ambiti parziali connessi dall'istituto della perequazione, finalizzato al riordino del territorio residuale una volta agricolo ormai intercluso all'interno dell'edificato tra Via Europa e Via Alfieri.

AT17 / a - Via Europa

L'area si presenta in gran parte incolta.

Sull'area AT17 / a verrà realizzato l'ampliamento del centro sportivo comunale.

Per questo ambito è mantenuta la Classe 4

AT17 / b Via Alfieri - Via Domene

Area a verde pubblico scarsamente attrezzata

Le volumetrie di residenza libera sono generate dall'area di "decollo" dei diritti volumetrici equivalenti AT17a.

L'area di "atterraggio" in cui realizzare la volumetria con destinazione residenziale è messa a disposizione dall'Amministrazione comunale e viene denominata AT17b.

Per questo ambito è mantenuta la Classe 3



6.19 AMBITI AT18 / a e AT18 / b

L'ambito AT18 è strutturato in 2 sub-ambiti parziali connessi dall'istituto della perequazione, finalizzato al riordino del territorio residuale una volta agricolo ormai intercluso all'interno dell'edificato tra Via Europa e Via Alfieri.

AT18 / a - Via Europa

L'area si presenta in gran parte incolta.

Sull'area AT18 / a verrà realizzato l'ampliamento del centro sportivo comunale.

Per questo ambito è mantenuta la Classe 4


AT18 / b - Via Alfieri - Via Domene

Area a verde pubblico scarsamente attrezzata

Le volumetrie di residenza libera sono generate dall'area di "decollo" dei diritti volumetrici equivalenti AT18 / a.

L'area di "atterraggio" in cui realizzare la volumetria con destinazione residenziale è messa a disposizione dall'Amministrazione comunale e viene denominata AT18 / b.

Per questo ambito è mantenuta la Classe 3



6.20 AMBITO AT20 – Via Leonardo da Vinci

L'ambito AT20 interessa un'area di proprietà pubblica interclusa inedificata in Via Leonardo da Vinci.

L'ambito viene destinato alla realizzazione di un intervento di Edilizia Residenziale Pubblica / Convenzionata su area già di proprietà comunale.

Per questo ambito è mantenuta la Classe 3



7 CONCLUSIONI

In base a quanto valutato per ogni singolo ambito di trasformazione in variante rispetto al PGT vigente, emerge che non vi sono criticità emerse dall'attribuzione delle nuove classi acustiche ai nuovi azzonamenti urbanistici del territorio, in quanto le classi acustiche attribuite sono compatibili con le destinazioni d'uso previste dagli ambiti di trasformazione contenuti nel Documento di Piano.

Il tecnico competente in acustica ambientale

Arch. Carlo Luigi Gerosa

Regione Lombardia – DGR n. 1468 del 25/01/2000

Albo nazionale n. 1789





Comune di Vedano al Lambro

Provincia di Monza e della Brianza

settore **GESTIONE DEL TERRITORIO**

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Regolamento Attuativo

Redatto ai sensi di: D.P.C.M. 1 marzo 1991, L. 26 ottobre 1995 n° 447, L. R. 10 agosto 2001 n° 13, D.G.R. 12 luglio 2002 n° 7/9776

Adottato con la deliberazione di C.C. n. del

Integrato a seguito dell'emanazione del D.M. del 19.3.04 e del D.P.R. 142/2004 in materia di contenimento e prevenzione dell'inquinamento acustico dei veicoli

Approvato con la deliberazione di C.C. n. del

Pubblicazione su BURL n. del

Il Sindaco: Marco Merlini

L'assessore all'Urbanistica: Chiara Altieri

Il responsabile del settore gestione del territorio: Alberto Gaiani

Il tecnico competente: Carlo Luigi Gerosa

(D.P.G.R. del 25 gennaio 2000 n. 1468 ENTECA n. 1789)

Marzo 2023



Arch. Carlo Luigi Gerosa

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Monza e della Brianza n° 1038
Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della Legge 447/95 - ENTECA n. 1789

Via Biancamano, 14 - 20900 - MONZA (MI) - Tel: 039.2725024

e. mail: carlo.gerosa@studioarchitetturagerosa.it

C.F.: GRSCLL64E02Z326N - P.IVA: 11779950150

INDICE

PREMESSA – FINALITA' DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO.....	5
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 - Applicabilità del Regolamento Attuativo	5
Art. 2 - Validità delle Regolamento Attuativo	5
Art. 3 - Forme di inquinamento acustico.....	5
Art. 4 - Esclusioni e deroghe	6
Art. 5 - Definizioni tecniche.....	6
Art. 6 - Misurazioni e controlli	6
CAPO II - DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI.....	6
Art.7 - Classificazione del territorio in zone appartenenti a classi acustiche.....	6
Art. 8 - Valori limite assoluti di immissione	7
Art. 9 - Valori limite di emissione	8
Art. 10 - Valori limiti di attenzione.....	8
Art.11 - Valori limite di qualità	8
Art.12 - Limite differenziale.....	8
Art.13 - Limiti acustici delle fasce di pertinenza della linea ferroviaria	9
CAPO III - DEFINIZIONI DELLE ZONE TERRITORIALI E DELLE LORO CARATTERISTICHE.....	9
Art. 14 - Definizione delle zone territoriali di Classe I.....	9
Art. 15 - Definizione delle zone territoriali di Classe II.....	10
Art. 16 - Definizione delle zone territoriali di Classe III.....	10
Art. 17 - Definizione delle zone territoriali di Classe IV	11
Art. 18 - Definizione delle zone territoriali di Classe V	11
Art. 19 - Definizione delle zone territoriali di Classe VI	11
Art. 20 - Classificazione delle strade e delle relative fasce di pertinenza	12
Art. 21 - Classificazione della linea ferroviaria e delle relative fasce di pertinenza	12
CAPO IV - PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE	12
Art. 22 - Redazione del Piano di Risanamento Acustico Comunale	12
Art. 23 - Contenuto dei piani di risanamento acustico comunale	13
art. 24 - Approvazione ed attuazione del piano di risanamento acustico comunale.....	13
CAPO V - INSEDIAMENTI INDUSTRIALI E PRODUTTIVI.....	13
Art. 25 - Norme generali	13
Art. 26 - Impianti a ciclo produttivo continuo	14

Art. 27 - Piani di risanamento acustico delle imprese.....	14
Art. 28 - Modalità di presentazione dei piani di risanamento acustico d'impresa	14
Art. 29 - Tempi per la realizzazione dei piani di risanamento	15
CAPO VI - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO.....	15
Art. 30 - Previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima di impatto acustico	15
Art. 31- Certificato di agibilità e nulla osta attività produttive	16
Art. 32 - Agibilità degli edifici	16
Art. 33 - D.I.A. (Denuncia Inizio Attività) e permesso a costruire nella fasce di pertinenza della linea ferroviaria	17
Art. 34 - Pianificazione urbanistica	17
CAPO VII - MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO.....	17
Art. 35 - Limiti di accettabilità.....	17
Art. 36 - Rumore prodotto da traffico veicolare.....	17
Art. 37 - Rumore prodotto da attività svolte all'aperto	18
Art. 38 - Rumore prodotto all'esterno di attività svolte in ambienti chiusi.....	19
Art. 39 Rumore derivante da attività domestiche e da abitazioni private con effetti sull'interno e sull'esterno delle stesse.....	19
Art. 40 - Luoghi di intrattenimento dotati di impianti elettroacustici per la diffusione musicale	20
CAPO VIII – AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE.....	20
Art. 41 - Definizione attività temporanee	20
Art. 42- Attività soggette	20
Art. 43 - Limiti acustici, orari e deroghe eventualmente concedibili alle attività temporanee	22
Art. 44 - Autorizzazione in deroga - Richiesta.....	24
Art. 45 - Autorizzazione - Rilascio	24
CAPO IX - SANZIONI.....	24
Art. 46 - Ordinanze contingibili e urgenti.....	24
Art. 47 - Superamento dei limiti di immissione, di emissione e del limite differenziale.....	25
Art. 48 - Schiamazzi e rumori molesti.....	25
Art. 49 Esercizio di attività temporanee senza comunicazione, autorizzazione o al di fuori degli orari autorizzati	25
Art. 50 - Impianti elettroacustici di pubblici esercizi e discoteche	25
Art. 51 - Norme particolari in caso di recidività.....	25
CAPO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	25
Art. 52 - Procedimenti e attività in corso.....	25
Art. 53 - Entrata in vigore.....	26

Art. 54- Aggiornamento del Regolamento Attuativo	26
ALLEGATO A: DEFINIZIONI.....	27
a) Rumore.....	27
b) Inquinamento acustico	27
c) Ambiente abitativo.....	27
d) Sorgenti sonore fisse.....	27
e) Sorgenti sonore mobili	27
f) Sorgente sonora specifica.....	27
i) Valori limite di immissione	28
j) Valori limite di emissione.....	28
k) Valori di attenzione	28
l) Valori di qualità	28
m) Livello di pressione sonora.....	28
n) Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A»	28
o) Livello differenziale di rumore	28
p) Livello di rumore ambientale - La	28
q) Livello di rumore residuo - Lr.....	29
r) Rumore con componenti impulsive.....	29
s) Tempo di riferimento - Tr.....	29
t) Rumore con componenti tonali	29
u) Tempo di osservazione - To.....	29
v) Tempo di misura - Tm	29
z) Presenza di rumore a tempo parziale	29
ALLEGATO B: STRUMENTAZIONE E MODALITA' DI MISURA DEL RUMORE.....	30
a) Strumentazione di misura	30
b) Generalità per l'esecuzione delle misure	30
c) Misure all'interno di ambienti abitativi.....	30
d) Misure in esterno.....	31
e) Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento	31
f) Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo	31
g) Riconoscimento di componenti tonali di rumore	31
h) Presenza di componenti spettrali a bassa frequenza	31
i) Presentazione dei risultati	31
ALLEGATO C - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.....	33

PREMESSA – FINALITA' DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO

In adempimento all'articolo 6, comma 1, lettera e), e comma 2, della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 il Comune di Vedano al Lambro si dota del presente Regolamento Attuativo della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale, aventi le seguenti finalità:

- a) stabilire le modalità di attuazione, per quanto di competenza del Comune, della Zonizzazione Acustica del territorio Comunale, redatta ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991, dell'articolo 6 della Legge 26 Ottobre 1997 n° 447, dell'art. 2 della Legge Regionale n. 13 del 10 agosto 2001 e secondo i criteri tecnici di dettaglio per la redazione delle classificazioni acustiche, pubblicati con Delibera della Giunta Regionale n. VII/9776 nella seduta del 2 luglio 2002, al fine di garantire la tutela della cittadinanza dai fenomeni di inquinamento acustico. La zonizzazione acustica stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
- b) attuare i contenuti della classificazione acustica del territorio comunale in tutte le sue articolazioni, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, disciplinando l'esercizio delle sorgenti fisse che producono tali alterazioni, e le attività rumorose temporanee, al fine di contenerne la rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti, e secondo il principio che "chi inquina paga".
- c) dare corso all'attuazione, per quanto di competenza del Comune, alla disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico derivante dalle sorgenti mobili, anche in attuazione e di concerto con le finalità del Piano Generale Urbano del Traffico¹, nonché dalle sorgenti fisse e dalle attività temporanee.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Applicabilità del Regolamento Attuativo

Sono abolite, a far tempo dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento Attuativo, tutte le norme in materia di inquinamento acustico predisposte anteriormente dall'Amministrazione Comunale. Queste norme prevalgono sulle altre norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

Art. 2 - Validità delle Regolamento Attuativo

1. L'osservanza delle norme riportate nel presente Regolamento Attuativo è obbligatoria per tutti coloro che si trovano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Vedano al Lambro. L'Amministrazione Comunale provvede a vigilare in materia di tutela dall'inquinamento acustico mediante gli uffici comunali preposti e mediante l'unità operativa dell'A.R.P.A. competente per il territorio.

Art. 3 - Forme di inquinamento acustico

1. Per i fini di cui alle presenti norme, l'inquinamento acustico è considerato nelle seguenti forme:
- a) inquinamento acustico esterno, che si riflette all'esterno degli ambienti presso cui ha origine o che viene prodotto da attività svolte all'aperto, a cui fanno riferimento i limiti di legge di accettabilità stabiliti per la tutela della salute e quiete pubblica;
 - b) inquinamento acustico interno, che è prodotto all'interno di ambienti chiusi, quali le attività produttive, domestiche e ricreative, effettuate all'interno o all'esterno di insediamenti abitativi, che possono verosimilmente comportare emissioni sonore di elevata intensità verso altri insediamenti o unità destinate esclusivamente alla residenza. Le norme del presente regolamento non

¹ approvato con Delibera di C.C. n. 78 del 29 settembre 2003

riguardano tutti quei casi di rumori anche molesti che riferiti ai rapporti tra vicinato a livello condominiale e in quanto afferenti al codice civile e al concetto di normale tollerabilità.

Art. 4 – Esclusioni e deroghe

Sono esclusi gli eventi sonori di carattere straordinario quali ambulanze, sirene dei mezzi di pronto intervento e simili, nonché la rumorosità attribuibile a fattori biologici e atmosferici quali ad esempio cicale, rane, grandine ecc.

Il suono delle campane, in considerazione del suo significato simbolico e di tradizione religiosa e culturale, non è soggetto alle disposizioni del presente Regolamento Attuativo, qualora sia manifestazione legata allo svolgersi di funzioni e cerimonie religiose.

Sono comunque soggette al rispetto dei limiti di cui agli articoli 8 e 9 del presente Regolamento Attuativo le immissioni e emissioni sonore provenienti da manifestazioni diverse da quelle di cui al periodo precedente, nonché tutte le emissioni ed immissioni, comprese quelle relative a funzioni religiose, derivanti da impianti elettroacustici in sostituzione delle campane.

Art. 5 - Definizioni tecniche

1. Per le definizioni tecniche utilizzate nella redazione del presente Regolamento Attuativo, (allegato A), si è fatto preciso riferimento a quelle specificate nella legge 26 Ottobre 1995, n. 447, dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998.
2. Alle stesse viene fatto riferimento per l'interpretazione delle rilevazioni fonometriche, del presente Regolamento Attuativo di attuazione, delle valutazioni di impatto acustico presentate al Comune, nell'ambito dei procedimenti amministrativi e dei provvedimenti dallo stesso emessi.

Art. 6 - Misurazioni e controlli

1. Nell'allegato B del presente Regolamento Attuativo sono stabiliti in conformità a quanto dispone il Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998:

- a) la strumentazione per il rilevamento del rumore e le disposizioni che ne regolano l'impiego.
- b) le modalità per la misurazione del rumore.
- c) la presentazione dei risultati dei rilevamenti mediante la loro trascrizione in rapporto.

2. Le attività di controllo e di rilevazione dei limiti acustici stabiliti dalla suddivisione in classi acustiche del territorio sono di competenza del Comune, che le effettua richiedendo l'intervento, a titolo di supporto tecnico, del personale tecnico dell'ARPA, nell'osservanza di quanto stabilito nell'allegato di cui al precedente comma. E' facoltà del Comune avvalersi, nelle operazioni di controllo e di rilevazione, del supporto tecnico di tecnici qualificati e competenti in acustica ambientale, riconosciuti ai sensi dell'articolo 6 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447. Nelle operazioni di controllo tali tecnici qualificati sono supportati da soggetti designati dall'Amministrazione Comunale e/o dagli organi tecnico-sanitari della Comune di Vedano al Lambro.

L'ARPA può autonomamente e indipendentemente dall'Amministrazione Comunale, promuovere monitoraggi di controllo sul territorio comunale. Da parte del Comune e dell'ARPA possono essere altresì consentiti e validati i rilievi e /o monitoraggi acustici effettuati da parte di terzi tecnici competenti in acustica.

CAPO II - DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI

Art.7 - Classificazione del territorio in zone appartenenti a classi acustiche

1. La classificazione acustica del territorio comunale prevede la suddivisione del territorio in sei classi acustiche (denominate Ia, IIa, IIIa, IVa, Va, VIa), ai sensi del D.P.C.M. 1 marzo 1991, della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, della Legge Regionale 10 agosto 2001 n° 13 e dei criteri tecnici di dettaglio, per la redazione delle classificazioni acustiche, pubblicati con Delibera della Giunta Regionale n. VII/9776 nella seduta del 2 luglio 2002.

2. La delimitazione delle zone avviene basandosi:
- sulla destinazione urbanistiche del territorio stabilite dal Piano Regolatore Generale;
 - sulle caratteristiche generali della rete stradale e ferroviaria;
 - sulle caratteristiche abitative delle zone del territorio comunale;
 - sulla densità di attività industriali, artigianali e commerciali nei vari comparti territoriali;
 - sulla presenza di zone vincolate, protette, di particolare rilevanza ambientale e comunque da sottoporre a particolare tutela dal punto di vista dell'inquinamento acustico.
3. I valori massimi di immissione e di emissione dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio comunale, sono stabiliti dagli articoli 8 e 9 del presente Regolamento Attuativo, e corrispondono alle tabelle C e B allegate al D.P.C.M. 14 novembre 1997.
4. Con provvedimento di approvazione del piano di classificazione acustica vengono adottati, per ciascuna zona, i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, stabiliti dall'articolo 8 del presente Regolamento Attuativo.
5. La Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale di cui al secondo comma del presente articolo, è soggetta a variazioni, da effettuarsi con atto deliberativo dell'Organo Comunale Competente, quando per effetto di nuovi insediamenti o di modifiche di quelle esistenti, le caratteristiche di una o di più zone risultino modificate in misura tale da rendere necessaria l'attribuzione alle stesse di classificazioni diverse, nell'ambito di quelle stabilite dal capo III del presente Regolamento.
- Vengono adottate varianti alla zonizzazione acustica anche nei casi di cui all'articolo 26 comma 2 del presente Regolamento.
- L'approvazione delle varianti alla zonizzazione acustica e dei relativi regolamenti attuativi seguono il procedimento amministrativo di cui all'art. 3, comma 5, della Legge Regionale n. 13/01.
6. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 13/00, nel caso in cui il Comune provveda all'adozione del PRG (*oggi PGT*), di sue varianti o di Piani Attuativi dello stesso, ne verifica la coerenza con la classificazione acustica in vigore.

Art. 8 – Valori limite assoluti di immissione

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di immissione, massimi in assoluto ammissibili, relativi ai periodi diurno e notturno:

Tabella 1: Valori limite di immissione

CLASSE	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
Classe I	50 dB(A)	40 dB(A)
Classe II	55 dB(A)	45 dB(A)
Classe III	60 dB(A)	50 dB(A)
Classe IV	65 dB(A)	55 dB(A)
Classe V	70 dB(A)	60 dB(A)
Classe VI	70 dB(A)	70 dB(A)

2. I limiti di cui al punto precedente possono essere superati da attività temporanee, previa autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale, secondo le modalità indicate al capo VIII del presente Regolamento Attuativo.

Art. 9 – Valori limite di emissione

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di emissione, diurni e notturni, massimi in assoluto ammissibili:

Tabella 2: Valori limite di emissione

CLASSE	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
Classe I	45 dB(A)	35 dB(A)
Classe II	50 dB(A)	40 dB(A)
Classe III	55 dB(A)	45 dB(A)
Classe IV	60 dB(A)	50 dB(A)
Classe V	65 dB(A)	55 dB(A)
Classe VI	65 dB(A)	65 dB(A)

Art. 10 – Valori limiti di attenzione

1. I valori di attenzione, finalizzati all'adozione dei piani di risanamento acustico, sono quelli definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.
2. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:
 - a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C di cui al Decreto citato, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
 - b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al decreto citato, il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.
3. I valori di attenzione non si applicano nelle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali.

Art.11 – Valori limite di qualità

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di qualità, diurni e notturni, massimi in assoluto ammissibili:

Tabella 3: Valori limite di qualità

CLASSE	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
Classe I	47 dB(A)	37 dB(A)
Classe II	52 dB(A)	42 dB(A)
Classe III	57 dB(A)	47 dB(A)
Classe IV	62 dB(A)	52 dB(A)
Classe V	67 dB(A)	57 dB(A)
Classe VI	70 dB(A)	70 dB(A)

Art.12 - Limite differenziale

1. Per tutte le classi acustiche di cui all'articolo 7, ad eccezione della classe VI^a, con le modalità prescritte dal Decreto Ministero dell'Ambiente 11 dicembre 1996, oltre ai limiti di zona massimi in assoluto ammissibili, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e il livello equivalente del rumore residuo (criterio differenziale):
 - 5 dB(A) durante il periodo diurno
 - 3 dB(A) durante il periodo notturno

2. La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico. Le misure vengono effettuate secondo le indicazioni tecniche di cui all'allegato B del presente Regolamento Attuativo.

3. Fatto salvo quanto riportato al comma 1 del presente articolo e dall'allegato B del presente Regolamento Attuativo, il criterio del limite differenziale non si applica:

- nei casi previsti dall'articolo 26 del presente Regolamento Attuativo;
- alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;

4. Le disposizioni relative al limite differenziale non si applicano inoltre nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Art.13 – Limiti acustici delle fasce di pertinenza della linea ferroviaria

1. Per le fasce di pertinenza della linea ferroviaria, così come definite dall'articolo 21 delle N.T.A, si applicano i limiti acustici riportati nella seguente tabella:

Tabella 4: Limiti acustici delle fasce di pertinenza della linea ferroviaria

FASCIA	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
A	70 dB(A)	60 dB(A)
B	65 dB(A)	55 dB(A)

La verifica dei limiti acustici delle fasce di pertinenza della linea ferroviaria viene effettuata in accordo con l'allegato C al D.M. 16 marzo 1998.

2. I limiti acustici di cui al comma 1 del presente articolo si applicano esclusivamente al contributo derivante dal rumore dell'infrastruttura ferroviaria.

3. Devono inoltre essere rispettati i seguenti valori limite di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura, all'interno della fascia di pertinenza di cui al comma 1:

- 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera d. della legge regionale n. 13/2001, non possono essere comprese in classe I le aree che si trovano all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie e delle zone di rispetto dell'intorno aeroportuale.

CAPO III - DEFINIZIONI DELLE ZONE TERRITORIALI E DELLE LORO CARATTERISTICHE

Art. 14 - Definizione delle zone territoriali di Classe I

1. Le aree del territorio comunale di Vedano al Lambro classificate in classe I vengono denominate «Aree particolarmente protette», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente Regolamento Attuativo.

- Limite di immissione diurno: 50 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 40 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 45 dB(A)

- Limite di emissione notturno: 35 dB(A)

All'interno delle zone di classe I vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 del presente Regolamento Attuativo.

2. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base ed essenziale per la loro utilizzazione, in base agli indirizzi dati dalla Legge, quali le aree particolarmente protette come le aree ospedaliere, scolastiche, le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico, i parchi pubblici.

Art. 15 - Definizione delle zone territoriali di Classe II

1. Le aree del territorio comunale di Vedano al Lambro classificate in classe II vengono denominate «Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale». e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente Regolamento Attuativo.

- Limite di immissione diurno: 55 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 45 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 50 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 40 dB(A)

All'interno delle zone di Classe II vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 del presente Regolamento Attuativo.

2. Rientrano in questa classe:

- le strade comunali di quartiere e destinate a collegare tra loro i quartieri;
- le strade comunali che permettono l'accesso alle vie di grande comunicazione, ad eccezione di tratti immediatamente adiacenti a queste ultime in quanto facenti parte di zone filari;
- le aree classificate dal P.R.G. come destinate alla residenza, qualora presentino limitati insediamenti commerciali e assenza di insediamenti industriali;
- Aree non edificate per le quali non si riscontrano livelli di rumore particolarmente intensi ed elevati e per le quali si ritiene opportuno mantenere un clima acustico di quiete.

Art. 16 - Definizione delle zone territoriali di Classe III

1. Le aree del territorio comunale di Vedano al Lambro classificate in classe III vengono denominate «Aree di tipo misto», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente Regolamento Attuativo.

- Limite di immissione diurno: 60 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 50 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 55 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 45 dB(A)

All'interno delle zone di classe III vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 del presente Regolamento Attuativo.

2. Rientrano in questa classe:

- le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento;
- le strade provinciali con traffico poco intenso e le loro eventuali fasce di rispetto;
- le aree con media densità di popolazione e con presenza di uffici e attività commerciali;
- le aree con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali;
- le aree alberghiere
- le aree adibite all'esercizio di sport che non producono fonti di rumore (campi di calcio, campi da tennis, ecc.).

Art. 17 - Definizione delle zone territoriali di Classe IV

1. Le aree del territorio comunale di Vedano al Lambro classificate in classe IV vengono denominate «Aree di intensa attività umana», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente Regolamento Attuativo.

- Limite di immissione diurno: 65 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 55 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 60 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 50 dB(A)

All'interno delle zone di classe IV vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 del presente Regolamento Attuativo.

2. Rientrano in questa classe:

- le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare;
- le strade situate in prossimità delle aree industriali ecc.;
- le aree con alta densità di popolazione;
- le aree con elevata presenza di attività commerciali (ipermercati, supermercati, discount, magazzini all'ingrosso, centri commerciali,
- impianti distributori di carburanti e autolavaggio²;
- le aree con presenza di attività artigianali³;
- le aree con presenza di attività industriali⁴;
- le aree in prossimità delle strade di grande comunicazione.

Art. 18 - Definizione delle zone territoriali di Classe V

1. Le aree del territorio comunale di Vedano al Lambro classificate in classe V vengono denominate «Aree prevalentemente industriali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente Regolamento Attuativo.

- Limite di immissione diurno: 70 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 65 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 65 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 60 dB(A)

All'interno delle zone di classe V vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 del presente Regolamento Attuativo.

Art. 19 - Definizione delle zone territoriali di Classe VI

1. Le aree del territorio comunale di Vedano al Lambro classificate in classe VI vengono denominate «Aree esclusivamente industriali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento Attuativo.

- Limite di immissione diurno: 70 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 70 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 65 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 65 dB(A)

2. All'interno delle zone di classe VI non vige il criterio del limite differenziale. Per riferimenti specifici vedere il successivo art. 26 relativo agli impianti a ciclo continuo.

² Se inseriti in ambito urbano e/o extraurbano, tali impianti si adeguano alla classe acustica propria di tale ambito.

³ Sono da intendersi come aree con presenza di attività artigianali e con presenza di piccole attività industriali, zone in cui gli insediamenti produttivi risultino essere in numero apprezzabile, e non inseriti in un contesto residenziale.

⁴ Idem come alla nota 1

Art. 20 – Classificazione delle strade e delle relative fasce di pertinenza.

1. In attesa dell'emanazione del decreto attuativo della legge 447/95 relativo alla classificazione acustica delle strade e delle relative fasce di pertinenza, si provvede secondo le indicazioni della D.G.R. 12 luglio 2002 n° 7/9776, e considerando il traffico reale, indipendentemente dalla classificazione della strada stessa⁵. Ai fini della determinazione della gerarchia delle strade del Comune di Vedano al Lambro, si è fatto preciso riferimento alla classificazione delle strade adottata dal Piano Generale Urbano del Traffico approvato dalla A.C. con Delibera di C.C. n. 78 del 29 settembre 2003.

Art. 21 – Classificazione della linea ferroviaria e delle relative fasce di pertinenza

1. La linea di metropolitana, viene classificata in Classe IV, con applicazione dei relativi limiti.
2. A partire dalla mezzzeria dei binari esterni e per ciascun lato della linea ferroviaria vengono individuate, ai sensi del D.P.R. 18 novembre 1998 n° 459, le seguenti fasce di pertinenza ampie 250 metri e così suddivise:
 - Fascia A: ampiezza 100 metri dalla mezzzeria del binario
 - Fascia B: ampiezza 150 metri dal limite esterno della Fascia A
3. All'interno delle fasce di cui al precedente comma 2 si applicano i limiti di cui all'articolo 13, esclusivamente per il contributo derivante dal transito dei convogli ferroviari. All'interno della fasce di pertinenza non si applica il limite differenziale.
4. Le immissioni ed emissioni sonore derivanti da sorgenti sonore, diverse da quelle connesse con la linea ferroviaria all'interno delle fasce di pertinenza ferroviarie, sono soggette ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio per le zone in questione.

CAPO IV - PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE

Art. 22 - Redazione del Piano di Risanamento Acustico Comunale.

1. Il Comune di Vedano al Lambro provvede a redigere e ad adottare piani di risanamento acustico del proprio territorio ai sensi dell'articolo 7 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, secondo i criteri e le procedure stabilite dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della sopra citata legge, nonché ai sensi dell'art. 11 della L R 13/01: "*Piani di Risanamento Comunali*".
2. I piani di risanamento acustico del territorio comunale vengono adottati obbligatoriamente nei seguenti casi:
 - a) superamento dei limiti di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, così come definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e riportati all'articolo 10 del presente Regolamento Attuativo. (citare i casi in cui deve essere redatto il Piano - Impresa, ecc)
 - b) presenza nella zonizzazione acustica del territorio di zone adiacenti aventi limiti che si discostano per più di 5 dB(A): in tal caso il piano viene approvato contestualmente alla classificazione acustica del territorio comunale, ed è relativo solamente a quelle zone dove si verifica lo scostamento per più di cinque decibel.
3. Il piano di risanamento acustico nella sua redazione recepisce i contenuti del piano del traffico, dei vincoli territoriali esistenti e indicati comunque nel Piano Regolatore vigente, dei piani di risanamento acustico presentati dalle aziende ai sensi dell'articolo 27 del presente Regolamento Attuativo, e dell'articolo 10 comma 5 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.
4. La redazione del piano di risanamento acustico viene affidata prioritariamente agli Uffici Comunali competenti, qualora presentino figure professionali in grado di redigere il piano stesso. Possono essere incaricati della redazione tecnici esterni con comprovata esperienza nel campo dell'acustica ambientale e riconosciuti come «tecnici competenti» ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.

⁵ Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 2.1. "Infrastrutture stradali", della D.G.R. sopra citata.

Art. 23 - Contenuto dei piani di risanamento acustico comunale

1. Il piano di risanamento acustico comunale (art. 7, L. 447/95), oltre che recepire obbligatoriamente i contenuti dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore previsti dalla Legge 447/95, art. 3, comma 1, lettera h), e dell'articolo 11 della legge regionale 13/2001, devono presentare necessariamente i seguenti contenuti:

- individuazione delle aree da risanare;
- individuazione delle sorgenti sonore causa dell'inquinamento acustico;
- risultati delle rilevazioni fonometriche di accertamento eseguite;
- le priorità da seguire per quanto attiene gli interventi di risanamento;
- i soggetti a cui compete l'opera di bonifica;
- gli interventi tecnici e/o amministrativi che si intendono mettere in atto;
- la stima degli oneri finanziari necessari per mettere in atto il piano di risanamento;
- i tempi previsti per il risanamento ambientale;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela della salute pubblica.

2. L'amministrazione Comunale nella redazione del piano di risanamento acustico, recepisce anche le disposizioni di cui al D.M. 29 novembre 2000.

art. 24 - Approvazione ed attuazione del piano di risanamento acustico comunale

1. Il progetto del piano di risanamento acustico viene adottato dall'A. C. con propria deliberazione entro 30 mesi a far data dall'emanazione della D.G.R. 9776/2003.

2. Il piano di risanamento acustico viene inviato alla Provincia e alla Regione per gli adempimenti di competenza stabiliti dall'articolo 11 della L.R. 13/01. Può essere chiesto il parere all'ARPA competente per il territorio a titolo di consulenza: il parere di questo ente tuttavia non è ne obbligatorio ne vincolante.

3. Il Comune provvede ad avvertire i soggetti coinvolti nel piano di risanamento acustico, dell'avvenuta pubblicazione, invitandoli ad esprimere le osservazioni di competenza.

4. Il piano viene approvato con deliberazione del Consiglio Comunale e diventa esecutivo dalla data dell'esecutività di approvazione di tale deliberazione.

CAPO V - INSEDIAMENTI INDUSTRIALI E PRODUTTIVI

Art. 25 - Norme generali

1. Fatte salve le disposizioni delle vigenti leggi sanitarie relativamente alle industrie insalubri, al fine di prevenire episodi di inquinamento acustico, e compatibilmente con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio, non sono ammessi nuovi insediamenti industriali e insediamenti artigianali, previa verifica del superamento dei limiti per le aree inserite nelle classi acustiche I e II, qualora questi presentino sorgenti sonore in ambiente esterno (come ad esempio compressori, impianti di aspirazione, impianti di depurazione delle acque con turbine e/o soffianti, impianti refrigeranti etc.), oppure un ciclo tecnologico i cui impianti provochino emissioni sonore che possano superare i limiti legislativi.

2. Per quanto riguarda gli insediamenti industriali e artigianali tuttora esistenti all'interno delle classi I, II e III, essi possono avvalersi in via prioritaria delle norme relative alla delocalizzazione degli impianti industriali; il Comune inoltre favorisce e promuove la delocalizzazione di insediamenti produttivi verso zone più idonee sia dal punto di vista acustico che urbanistico.

3. La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione per la valutazione revisionale del clima acustico deve obbligatoriamente essere redatta a firma di un tecnico competente in acustica. Non sono previste le forme di autocertificazione di cui all'art. 5, comma 4 della L.R. 13/01.

Art. 26 - Impianti a ciclo produttivo continuo

1. Gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, che operano nelle zone non esclusivamente industriali, classi dalla prima alla quinta di cui al capo III del presente Regolamento Attuativo, non sono soggetti al rispetto del limite differenziale nel caso in cui rispettino i limiti di immissione di cui all'articolo 3 della D.P.C.M. 14 novembre 1997, riportati nell'articolo 8 del presente Regolamento Attuativo.

2. Gli impianti a ciclo continuo i cui titolari presentino domanda di insediamento sul territorio comunale dopo la data di approvazione del presente Regolamento Attuativo, vengono localizzati esclusivamente nelle zone di classe V e VI, e sono soggetti al rispetto del criterio del limite differenziale nel caso i cui vengano ad insediarsi in zone di classe diversa dalla VI⁶.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, il rispetto del limite differenziale è condizione necessaria per il rilascio della concessione edilizia di cui all'articolo 30 del presente Regolamento Attuativo e del nulla osta inizio attività.

Ai fini dell'applicazione del decreto citato, si intende per impianto a ciclo produttivo continuo:

a) quello di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

b) quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione;

Art. 27 - Piani di risanamento acustico delle imprese

Il Piano di risanamento acustico delle imprese è normato dall'art. 15 comma 2 della Legge 447/95, richiamato dall'art. 10 della L.R. n. 13/2001 e dalla Delibera di GR Lombardia n.7/6906 del 2001.

1. Per il conseguimento degli obiettivi di tutela del territorio dagli episodi di inquinamento acustico, le imprese interessate dal superamento dei limiti della zonizzazione acustica hanno la possibilità di presentare piani di risanamento acustico al fine di adeguare le emissioni sonore provenienti dai propri insediamenti produttivi ai limiti di immissione e di emissione di cui all'articolo 8 e 9 del presente Regolamento Attuativo.

2. Il piano di risanamento acustico dell'impresa deve essere presentato entro sei mesi dalla data di approvazione della zonizzazione acustica del territorio comunale da parte dell'A.C., secondo le modalità di cui alla D.G.R. 16 novembre 2001 n° 6906, i cui contenuti sono richiamati dall'art. 28 del presente Regolamento Attuativo.

Art. 28 - Modalità di presentazione dei piani di risanamento acustico d'impresa

1. Le modalità di redazione del piano di risanamento acustico di impresa sono quelle previste dalla D.G.R. 16 novembre 2001 n° 6906; in particolare dovranno essere dettagliati:

- Dati identificativi del legale rappresentante dell'attività;
- la tipologia di attività;
- la zona di appartenenza secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale, nonché la classificazione urbanistica definita dal PRG;
- il ciclo tecnologico dettagliato dell'azienda;
- la caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione;
- la/e fase/i del ciclo tecnologico o il/i macchinario/i che determinano l'eventuale superamento dei limiti di zona o del limite differenziale;
- le caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti e la loro periodicità;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;
- le modalità tecniche di adeguamento delle emissioni sonore e le ragioni della loro scelta;

⁶ Per la definizione delle criterio differenziale, rumore ambientale e rumore residuo, si rimanda all'allegato A "Definizioni"

- le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati;
- i tempi stimati per il rientro nei limiti di zona e per l'adeguamento del limite differenziale;

2. La relazione tecnica redatta dovrà essere corredata da allegati grafici in scala opportuna così come previsti dalla D.G.R. 6906/2001, specificanti la posizione delle sorgenti sonore, la posizione dei punti di rilevazione fonometrica, la direzione principale di diffusione del rumore, la posizione degli insediamenti eventualmente disturbati e ogni altro elemento utile a definire in maniera univoca ed inequivocabile le caratteristiche della sorgente acustica inquinante.

Art. 29 - Tempi per la realizzazione dei piani di risanamento

1. Ai sensi dell'articolo 10 comma 4 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n° 13 il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano di risanamento delle imprese è pari a trenta mesi dalla data di presentazione del piano.
2. Entro trenta giorni dal termine dei lavori di bonifica acustica deve esserne data notizia da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa all'Amministrazione Comunale, corredata da collaudo acustico verificato e certificato da parte dell'Ente competente in materia.

CAPO VI - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 30 – Previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima di impatto acustico

1. Le disposizioni che seguono sono applicate per tutti i nuovi o rinnovati insediamenti ricompresi nelle zone urbanistiche indicate dall'art. 18 delle NTA del PGT, oltre che per gli immobili in cui si ampliano, potenziano o riconvertono attività esistenti oppure si insediano nuove attività lavorative, commerciali o comprendenti attività aggregative quali palestre, centri ricreativi, d'intrattenimento, esercizi pubblici collocati in ambiti residenziali.
2. La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione di valutazione previsionale del clima acustico, da redigere in attuazione della Legge n. 447/1995, articoli 4 e 8, e relativi decreti attuativi e della l.r. n. 13/2001, deve consentire:
 - a. per la previsione di impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere e delle attività;
 - b. per la valutazione previsionale del clima acustico, la valutazione dell'esposizione dei recettori nelle aree interessate alla realizzazione di scuole e di asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla legge 447/1995, articolo 8, comma 2.
3. *In base al regolamento approvato il 19.3.04 dal Consiglio dei Ministri per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico dei veicoli, tutte le definizioni ivi espresse sono esplicitamente richiamate e, in particolare, il concetto di prossimità è così definito: per le autostrade e le strade extraurbane principali esistenti e di nuova realizzazione la fascia entro cui viè l'obbligo di redigere lo Studio di Impatto acustico è stabilita in 250 metri, mentre per le strade urbane di scorrimento la fascia è stabilita in 100 metri. Per le strade cittadine l'obbligo si configura per interventi all'interno di una fascia di 30 metri, anche nel caso di demolizioni e nuove costruzioni, nonché interventi di ristrutturazioni edilizie.*
4. Per i nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività artigianali, le strade di tipo E ed F, i nuovi circoli privati e pubblici esercizi possono essere fornite, per la descrizione della situazione acustica preesistente alla realizzazione dell'opera o attività, solo informazioni di carattere qualitativo e descrittivo.

5. Per quanto concerne gli aspetti di carattere tecnico, riguardanti in particolare:
- la programmazione, l'esecuzione, le valutazioni connesse alle rilevazioni fonometriche;
 - la caratterizzazione o la descrizione acustica delle sorgenti sonore, i calcoli relativi alla propagazione del suono, la caratterizzazione acustica di ambienti esterni o abitativi, le caratterizzazioni acustiche degli edifici e dei materiali impiegati;
 - le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli di pressione sonora dedotti da misure o calcoli previsionali;

devono essere oggetto di una specifica relazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale, riconosciuto dalla regione ai sensi della Legge 447/1995, articolo 2, commi 6 e 7.

6. Sono fatti salvi modalità e criteri di redazione degli Studi di Impatto Ambientale stabiliti dalla normativa statale e regionale vigente.

I contenuti di dettaglio e le modalità di predisposizione della documentazione, in relazione alla specifica tipologia di opera, impianto, attività sono riportati nella DGR Lombardia n° VII/8313 seduta del 08/03/02 "Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico".

Art. 31- Certificato di agibilità e nulla osta attività produttive

1. Per gli edifici riferiti alle attività di cui al 1 comma dell'art. 30 e per tutti gli edifici realizzati ex novo o soggetti ad una profonda ristrutturazione edilizia, le cui opere edilizie sono state approvate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il rilascio del certificato di agibilità degli edifici e del nulla osta all'esercizio delle attività produttive degli impianti di cui al precedente articolo può avvenire soltanto dopo la verifica della conformità delle opere alle disposizioni del presente Regolamento e della legislazione in materia di inquinamento acustico, ed al progetto e relazione di previsione di impatto acustico.

2. E' facoltà del Dirigente o del Responsabile del Servizio preposto richiedere, al fine del rilascio del certificato di agibilità, una rilevazione fonometrica attestante il rispetto dei limiti di cui agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento, in conformità con quanto dichiarato nella relazione di valutazione di impatto acustico, certificata dall'ARPA.

Art. 32 – Agibilità degli edifici

1. Per gli edifici riferiti alle attività di cui al 1 comma dell'art. 30 e per tutti gli edifici realizzati ex novo o soggetti ad una profonda ristrutturazione edilizia, le cui opere edilizie sono state approvate dopo l'entrata in vigore del DPCM 5.12.97 che ha richiesto la verifica dei requisiti acustici passivi, il rilascio del certificato di agibilità degli edifici adibiti a:

- residenze o assimilabili;
- uffici e assimilabili;
- alberghi e pensioni o assimilabili;
- ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;

è subordinato al rispetto dei valori limiti delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, i quali dovranno essere idoneamente dimostrati all'atto dell'istanza per la realizzazione o la ristrutturazione di qualsiasi edificio residenziale.

2. Gli uffici comunali competenti possono richiedere una valutazione strumentale del rispetto dei valori limite attestanti il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, la quale dovrà avvenire secondo quanto indicato dall'allegato A al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, e dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Art. 33 – D.I.A. (Denuncia Inizio Attività) e permesso a costruire nella fasce di pertinenza della linea ferroviaria

1. La documentazione relativa a nuovi interventi edificatori previsti all'interno delle fasce di pertinenza della linea ferroviaria,(art. 21) deve contenere la documentazione di cui all'articolo 30 del presente Regolamento.
2. Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui all'articolo 13 sono a carico del Concessionario della edificazione autorizzata all'interno delle fasce di pertinenza ferroviaria.

Art. 34 - Pianificazione urbanistica

1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni e varianti, le destinazioni d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevedere e contenere i disturbi alla popolazione insediata.
2. Ad ogni adozione di Piano di Governo del Territorio (oggi PGT) o di ogni variante che possa comportare modifiche del clima acustico di determinati comparti di territorio, il Comune provvede a modificare la zonizzazione acustica del territorio comunale, adeguandola alle nuove destinazioni urbanistiche, nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 12 luglio 2003 n° 7/9776 e della legislazione vigente in materia di inquinamento acustico.
3. Tutti i progetti urbanistici attuativi delle previsioni dello strumento urbanistico generale presentati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento devono essere corredati da idonea documentazione redatta ai sensi della DGR Lombardia n° VII/8313 seduta del 08/03/02 *“Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico”*. che attesti la conformità degli interventi alla classificazione acustica delle zone in cui questi vengono realizzati; qualora necessario, L'Amministrazione Comunale può chiedere la presentazione di una proposta di variante alla classificazione acustica, la quale dovrà essere predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale.
4. La variante alla classificazione acustica del territorio comunale non deve modificare l'impianto generale del piano e non deve mettere l'Amministrazione Comunale nelle condizioni di dover approvare un nuovo piano di risanamento acustico.

CAPO VII - MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 35 - Limiti di accettabilità

1. Il valore limite di immissione, relativo alle zone di classificazione del territorio comunale, riferito all'insieme di tutte le sorgenti esterne al luogo disturbato non deve superare i limiti massimi stabiliti, per la zona interessata, dall'articolo 8 del presente Regolamento.
2. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, le valutazioni fonometriche volte all'individuazione e alla quantificazione di episodi di inquinamento acustico, devono individuare con la massima precisione permessa dalla tecnica il contributo portato all'inquinamento acustico da ogni singola sorgente sonora specifica, al fine di determinare con precisione il valore limite di emissione.

Art. 36 - Rumore prodotto da traffico veicolare

1. Fatto salvo quanto disposto dalle leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio del Comune di Veduggio al Lambro, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali siano adibiti i veicoli stessi.

2. In particolare sono vietati da parte dei conducenti e proprietari di autoveicoli le seguenti operazioni e comportamenti:

- Segnalazioni acustiche per chiamare o attirare l'attenzione;
- Partenze a scatto degli autoveicoli tali da provocare slittamento di pneumatici sull'asfalto;
- Effettuare colpi di acceleratore a motore acceso e a veicolo fermo⁷;
- Riscaldare veicoli industriali e mezzi d'opera in prossimità di abitazioni di terzi;
- Guidare veicoli con apparecchi radio tenuti a volume elevato, avente un livello sonoro superiore a 40 dB(A);
- Transitare con carichi potenzialmente rumorosi senza fissarli o isolarli adeguatamente;
- Azionare sirene su veicoli, seppur autorizzati, al di fuori dei casi necessari.

3. Il Sindaco o il Dirigente possono adottare misure per la regolazione del traffico in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui al precedente articolo. In caso di episodi acuti di inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare il Sindaco o il Dirigente, ciascuno per la propria competenza, adottano provvedimenti di regolazione del traffico mediante l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti.

4. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, l'Amministrazione Comunale può ammettere il superamento dei limiti massimi di zona, per le strade esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, qualora il rispetto degli stessi costituisca grave ostacolo per la viabilità.

5. Il livello sonoro di valutazione dei rumori prodotti dal traffico veicolare stradale è verificato a livello della facciata degli edifici prospicienti la sede stradale, ai fini dell'accertamento della sussistenza dei limiti massimi di zona. Nel caso in cui non siano presenti edifici, le misure vengano effettuate a distanza di due metri dal limite della carreggiata.

6. Gli accertamenti sono di competenza del servizio di cui al secondo comma dell'articolo 6 del presente Regolamento, e sono effettuati d'ufficio o su richiesta del Responsabile del Servizio.

7. Il Servizio comunale preposto riceve i piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui al D.M. 29 novembre 2000 e all'articolo 9 della legge regionale 13/2001 per la formulazione delle osservazioni di competenza. Il Comune si avvale della consulenza dell'ARPA o di un tecnico competente in acustica ambientale per la valutazione dei piani presentati dai gestori delle infrastrutture di trasporto.

Art. 37 - Rumore prodotto da attività svolte all'aperto

1. Gli impianti, le apparecchiature e le macchine di ogni genere impiegate in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo devono essere provviste dei dispositivi tecnici atti a ridurre al minimo il rumore e comunque a contenerlo entro i limiti indicati nelle presenti Regolamento.

2. Ai sensi degli articoli del successivo Capo VIII sono stabiliti gli orari entro i quali possono essere utilizzate apparecchiature rumorose nelle attività a carattere temporaneo svolte all'aperto, nonché le eventuali deroghe ai limiti di cui agli articoli 8 e 9 del presente Regolamento.

3. Le apparecchiature situate in ambiente asservite a impianti produttivi o a macchinari e/o impianti che non possono interrompere il loro funzionamento possono esercitare la loro funzione al di fuori degli orari di cui al comma precedente; tali macchine sono comunque tenute al rispetto di cui agli articoli 8 e 9 del presente Regolamento, nonché a dotarsi di efficaci dispositivi insonorizzanti, tali da mantenere le emissioni rumorose entro i limiti prescritti.

4. Il Dirigente preposto può, qualora lo richiedano le esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal presente articolo, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.

Sono fatti salvi i casi di manutenzione e/o collaudo di veicoli che necessitano di tale verifica.

Art. 38 - Rumore prodotto all'esterno di attività svolte in ambienti chiusi

1. L'esercizio delle esistenti attività industriali, artigianali, ricreative, commerciali o di altro genere che siano fonte di inquinamento acustico, inteso secondo la definizione riportata nell'allegato A del presente Regolamento, ubicate nelle zone di cui alle prime quattro classi del Capo III del presente Regolamento, è consentito nell'ambito di orari diurni e notturni fissati con ordinanza del Dirigente, sentito il parere degli uffici comunali competenti.

Le limitazioni orarie non si applicano agli impianti a ciclo produttivo continuo, regolati dal precedente articolo 26.

Art. 39 - Rumore derivante da attività domestiche e da abitazioni private con effetti sull'interno e sull'esterno delle stesse

1. Le attività domestiche e ricreative, effettuate all'interno o all'esterno di insediamenti abitativi, che possono verosimilmente comportare emissioni sonore di elevata intensità verso altri insediamenti o unità destinate esclusivamente alla residenza, devono avvenire nell'ambito di orari e in condizioni tali da non disturbare il riposo serale o pomeridiano dei residenti. Le emissioni sonore comunque non devono in nessun modo superare i limiti stabiliti dalla classificazione Acustica del territorio comunale. Tali attività comunque non sono soggette al rispetto del limite differenziale, in accordo con il disposto dell'articolo 12 comma 3 del presente Regolamento.

2. E' facoltà delle assemblee di condominio dotarsi di orari propri per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fermo restando che le attività domestiche rumorose, generate da qualsiasi operazione meccanica o manuale, non devono essere effettuate prima delle ore 8.00 e dopo le ore 21.00.

3. Le operazioni di manutenzione del verde privato effettuate mediante apparecchi meccanici devono avvenire nell'ambito dei seguenti orari:

Periodo invernale (dal 15 settembre al 15 maggio):	
Da Lunedì a Venerdì	Sabato-Domenica
dalle 8.00 alle 12.00	dalle 10.00 alle 12.00
dalle 15.00 alle 17.00	dalle 16.00 alle 17.00

Periodo estivo (dal 15 Maggio al 15 Settembre):	
Da Lunedì a Venerdì	Sabato-Domenica
dalle 8.00 alle 12.00	dalle 10.00 alle 12.00
dalle 15.00 alle 19.00	dalle 16.00 alle 19.00

Tali operazioni non sono sottoposte a comunicazione o a preventiva autorizzazione da parte del Dirigente ai sensi degli articoli 43 e 46 del presente Regolamento.

4. Fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 8, all'interno di box o scantinati situati all'interno di edifici destinati alla residenza non è permessa l'effettuazione di attività artigianali o commerciali che comportino l'originarsi di rumori molesti per il riposo delle persone residenti.

Sono comunque permesse le attività comportanti rumore svolte da privati che abbiano carattere occasionale, di passatempo o hobby, di manutenzione periodica svolte nell'ambito degli orari di cui al paragrafo 3 del presente articolo e nel rispetto dei regolamenti condominiali.

5. I proprietari di cani alloggiati all'interno di appartamenti o di giardini sono tenuti ad impedire l'abbaiare di questi ultimi in maniera continuativa o comunque tale da arrecare disturbo alla quiete o al riposo delle persone.

4 Sono da considerare solamente le attività domestiche rumorose, quali utilizzo di aspirapolvere, battitura tappeti, funzionamento di elettrodomestici o utensili (trapano, lavatrici) ecc. Nelle attività ricreative sono comprese le feste, le esercitazioni con strumenti musicali, l'utilizzo di apparecchi radio-televisivi e HI-FI ecc.

6. Per i dispositivi antifurto installati nelle abitazioni, negli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di altro genere, o a bordo degli autoveicoli non si applicano i limiti di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, ma la durata della loro emissione sonora non deve essere superiore ad un periodo massimo di 15 minuti.

Art. 40 - Luoghi di intrattenimento dotati di impianti elettroacustici per la diffusione musicale

1. I luoghi di intrattenimento al coperto e al chiuso sono tenuti al rispetto dei limiti di cui all'articolo 8 del presente Regolamento Attuativo o dei limiti concessi in deroga, dietro istanza rivolta al Responsabile del Servizio ai sensi dell'articolo 45.

2. Tutti i luoghi di intrattenimento danzante sono inoltre tenuti a rispettare i limiti di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n° 215, a verificarne e certificarne il rispetto effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 215/1999.

CAPO VIII – AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Art. 41 – Definizione attività temporanee rumorose

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili.

Art. 42- Attività soggette

1. Si definisce attività temporanea rumorosa qualsiasi attività comprendente lavori, manifestazioni o spettacoli, che si svolga in luoghi per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività, e che comporti il superamento dei limiti di emissione o di immissione assoluti e/o differenziali di cui agli articoli 8,9 e 12 all'esterno delle aree in cui si svolge l'attività. In particolare, rientrano nella definizione di attività temporanee rumorose:

- a) i cantieri edili e stradali;
- b) i concerti e gli spettacoli musicali o teatrali svolti all'aperto o all'interno di locali non adibiti a tale scopo;
- c) le fiere e le esposizioni allestite all'aperto o in locali non adibiti a tale scopo;
- d) le manifestazioni sportive svolte al di fuori di impianti sportivi;
- e) le sagre e le feste popolari;
- f) le manifestazioni di piazza, i cortei e le processioni;
- g) i luna park, i circhi e gli spettacoli viaggianti in genere;
- h) i mercati;
- i) la diffusione di pubblicità o di altre comunicazioni effettuata all'aperto per mezzo di impianti elettroacustici fissi o installati su mezzi.

2. Il Comune individua, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della Legge 447/95, le aree da destinarsi allo svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.

3. Tutte le attività temporanee rumorose devono essere autorizzate. Ad esclusione di quanto stabilito ai commi 4 e 5 del presente articolo, i soggetti interessati devono presentare, almeno trenta giorni prima della data di inizio prevista per l'attività, istanza di autorizzazione al Comune allegando adeguata documentazione contenente:

- a) dati identificativi del titolare, ovvero del legale rappresentante, ovvero del responsabile dell'attività;
- b) descrizione sintetica dell'attività, durata ed articolazione temporale prevista;
- c) elenco dettagliato delle apparecchiature, degli strumenti, degli attrezzi, degli impianti e dei mezzi di trasporto utilizzati, corredato dei dati relativi ai livelli sonori prodotti dalle principali sorgenti sonore;
- d) planimetria in scala opportuna con individuazione dell'area interessata e della dislocazione delle principali sorgenti sonore;

e) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali adottati per la limitazione del disturbo prodotto dalle emissioni sonore connesse all'attività.

4. Le seguenti attività si intendono sempre autorizzate:

- a) i cantieri edili e di qualsiasi altro genere, purché l'attività lavorativa si svolga nei giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 19,00, e non sia previsto lo svolgimento delle seguenti attività:
 - demolizioni;
 - scavi di sbancamento;
 - scavi in sezione ristretta
 - fresatura in parete
 - utilizzo di motoseghe o di seghe elettriche
 - utilizzo di battipalo
- b) lavori occasionali per manutenzione edilizia e/o piccole trasformazioni o installazione di impianti, purché aventi durata complessiva non superiore a tre giorni e siano svolte nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 19,00;
- c) manutenzione del verde pubblico e privato, attività di hobbistica, bricolage, fai-date, purché svolte nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 19,00 o nei giorni festivi dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
- d) le manifestazioni tutte di cui alle lettere b), c), d), e), f), h) del comma 1 del presente articolo, organizzate e/o patrocinate dal Comune di Veduggio al Lambro entro i limiti di deroga definiti nella tabella 5 di cui all'art. 43.

5. L'autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee rumorose si intende implicitamente compresa negli atti autorizzativi rilasciati dal Comune per le seguenti attività:

- cantieri temporanei per lavori di manutenzione e di nuova costruzione di strade e reti tecnologiche;
- servizi di pulizia delle reti viabili e dei marciapiedi;
- sgombero neve;
- mercati all'aperto;
- manifestazioni sportive all'aperto, ad eccezione di sport motoristici
- manifestazioni di piazza, cortei e processioni

6. Lo svolgimento di attività temporanee rumorose potrà essere autorizzato, in assenza di validi motivi tecnici o organizzativi che dovranno essere specificati nella richiesta di autorizzazione, esclusivamente negli orari seguenti:

- per le attività con macchinari rumorosi: dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,30 alle 19,00 nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio;
- per le manifestazioni e gli spettacoli in luogo pubblico: dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 24,00.

7. L'autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee rumorose potrà contenere prescrizioni relative a:

- a) valori limite delle emissioni sonore da rispettare al perimetro dell'area in cui si svolge l'attività ovvero presso le abitazioni maggiormente esposte;
- b) limitazioni dei giorni e degli orari di svolgimento dell'attività;
- c) accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per la limitazione del disturbo prodotto dalle emissioni sonore;
- d) obblighi e modalità di comunicazione preventiva alla popolazione interessata dalle emissioni sonore.

8. Se non diversamente specificato, l'autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee rumorose si intende rilasciata in deroga ai limiti assoluti di emissione di immissione e ai limiti differenziali di immissione stabiliti dal P.C.A.. Per la verifica del rispetto dei valori limite eventualmente prescritti in fase di rilascio dell'autorizzazione non si applicano i fattori correttivi per la presenza di componenti impulsive, tonali, tonali di bassa frequenza previsti dal D.M. 16.3.1998.

Art. 43 – Limiti acustici, orari e deroghe eventualmente concedibili alle attività temporanee.

1. Nella tabella seguente vengono riportati per ciascuna attività a carattere temporaneo gli orari entro cui è concessa l'attivazione di macchinari o dispositivi rumorosi, il limite massimo di immissione ammissibile, il limite massimo che può essere concesso in deroga.

Tabella 5: Limiti e orari per le attività temporanee

Tipo di attività	Orari di esercizio	Limite massimo di immissione	Limite massimo di immissione in deroga
1a. Cantieri edili	Dalle 7.00 alle 12.30 Dalle 16.00 alle 20.30 (ora legale) Dalle 15.00 alle 18.00 (ora solare) Sabato pomeriggio e Domenica esclusi	70 dB(A)	85 dB(A)
1b. Cantieri stradali	Dalle 7.00 alle 12.30 Dalle 16.00 alle 21.00 (ora legale) Dalle 15.00 alle 18.00 (ora solare) Sabato pomeriggio e Domenica esclusi	70 dB(A)	85 dB(A)
2. Servizi di igiene urbana	Diurno (lunedì - Domenica) Dalle 6.00 alle 12.15 Interventi straordinari 13.30 - 18.00 Notturno (lunedì - Venerdì) Dalle 19.30 alle 01.45	70 dB(A)	85 dB(A)
3. Manifestazioni sportive al di fuori di impianti sportivi con o senza uso di mezzi locomotori	Dalle 8.00 alle 24.00 Da Lunedì alla Domenica	70 dB(A)	Deroga per motivi organizzativi
4. Luna park, circhi, giostre	Da Lunedì alla Domenica dalle 10.00 fino alle 24.00	Limiti della classe V	Nessuna deroga
5. Bar all'aperto connesso con esercizio pubblico	Da Lunedì alla Domenica dalle 08.30 alle 24.00	Limiti della classe V	Nessuna deroga
6a. Concerti con impiego di impianti elettroacustici da svolgersi all'aperto	Da Lunedì alla Domenica dalle 08.30 alle 24.00	75 dB(A)	80 dB(A)
6b. Concerti con impiego di impianti elettroacustici da svolgersi in ambienti chiusi	Si rimanda per questa tipologia alle seguenti specifiche norme: -DPCM 18 settembre 1997 -DPCM 19 dicembre 1997 DPCM 16 aprile 1999, n. 215	-----	-----
7. Manifestazioni politiche, religiose, culturali e affini	Da Lunedì al Giovedì Dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 24.00 Da Venerdì a Domenica dalle 8.30 alle 24.00	70 d(A)	Nessuna deroga

Continua Tabella 5: Limiti e orari per le attività temporanee

Tipo di attività	Orari di esercizio	Limite massimo di immissione	Limite massimo di immissione in deroga
8. Feste popolari, sagre, feste politiche	Da Lunedì alla Domenica dalle 10.00 fino alle 24.00	70 dB(A)	80 dB(A)
9. Mercati e vendite ambulanti	Da Lunedì alla Domenica dalle 6.30 fino alle 24.00	70 dB(A)	Nessuna deroga
10. Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante Veicoli <i>NOTA: sono esclusi gli annunci di pubblico interesse e quelli a carattere d'urgenza</i>	Dal Lunedì alla Domenica Dalle 8.00 alle 12.30 Dalle 14.00 alle 18.00	70 dB(A)	Nessuna deroga
11. Utilizzo di macchine agricole	Da Lunedì alla Domenica Dalle ore 8.00 alle 12.30 Dalle ore 14.00 alle 24.00	70 dB(A)	80 dB(A)

2. I cantieri edili sono tenuti ad utilizzare macchinari recanti marcatura CE e conformi, per quanto attiene le emissioni sonore, ai disposti del D.Lgs. 4 settembre 2002 n° 262 e di cui all'art. 36 del presente NTA.
3. Le deroghe ai limiti massimi di immissione consentiti sono concessi, per qualsiasi attività elencata nella tabella di cui al paragrafo 1, solamente per un'ora, all'interno dei seguenti orari:
 - dalle ore 8.00 alle ore 12.00;
 - dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (periodo invernale);
 - dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (periodo estivo);
 - non oltre le ore 23.00 per le attività di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7 e 10.
4. Le attività temporanee di cui alla tabella 6 del paragrafo 1 non sono soggette al rispetto del limite differenziale.
5. Le rilevazioni fonometriche di verifica dei limiti assegnati alle attività temporanee vengono effettuate secondo le modalità disposte dal D.M. 16 marzo 1998, in prossimità dei confini delle pertinenze relative all'attività temporanea.
6. Tutti i macchinari funzionanti all'aperto devono comunque ottemperare a quanto previsto e disposto dalla Direttiva 2000/14/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto e recepita in Italia dal D.L. 4 settembre 2002, n.262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto"(tale norma è stata recepita dal cui al D.L. del 4 settembre 2002).
7. Sono previste sanzioni amministrative per il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature non conformi ai dispositivi di legge, da 500,00 Euro a 50.000,00 Euro.
Si rimanda per tale aspetto a quanto prescritto dall'art. 15, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del D.L. 4 settembre 2002, n.262.
8. Il limite assoluto da non superare di norma (come Leq) nel periodo derogato, è pari a quanto riportato nell'ultima colonna della tabella n. 5, con autorizzazione in deroga. In questo regime autorizzativo non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni adiacenti alle aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, il valore massimo della deroga sarà 65 dB(A) a finestre chiuse.

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere l'effettuazione di misure a cantiere attivo, con oneri a carico del gestore delle sorgenti sonore.

Art. 44 – Autorizzazione in deroga - Richiesta

1. La richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti massimi di immissione stabiliti dall'articolo 44 è presentata al comune almeno 20 giorni prima rispetto all'inizio dell'attività, a mezzo di istanza diretta all'Ufficio Comunale competente e corredata da una relazione illustrativa di:

- macchinari, attrezzature, strumenti, impianti che si intendono utilizzare;
- tipologie di sorgenti sonore presenti;
- dislocazione delle sorgenti sonore nelle aree di pertinenza su planimetria in scala adeguata;
- livelli di immissione sonora che presumibilmente verranno raggiunti;
- livelli di immissione sonora in deroga che si intende richiedere;
- orari di esercizio, diurni e notturni, dell'attività temporanea;
- orari di esercizio delle sorgenti sonore rilevanti;
- durata dell'attività temporanea.

2. Nell'istanza dovranno essere precisati i limiti di immissione sonora e di emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale; dovrà essere inoltre allegato un estratto del piano con indicazione dell'ubicazione dell'attività.

Art. 45 - Autorizzazione - Rilascio

1. L'Ufficio Comunale preposto verifica il rilascio del permesso di costruire nel caso di cantieri edili, la stipula del contratto nel caso di lavori pubblici, l'autorizzazione di polizia amministrativa o di altri enti nel caso di manifestazioni all'aperto. Verifica inoltre che l'attività temporanea per cui si chiede autorizzazione non sia troppo incompatibile con la destinazione acustica del luogo in cui questa deve essere effettuata.

3. Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. In essa sono contenute prescrizioni relativamente a:

- Massimi livelli equivalenti da rispettare, in deroga ai limiti di cui all'articolo 8;
- Orari entro cui effettuare l'attività, in conformità ai disposti del presente Regolamento Attuativo;
- Precauzioni tecniche ed organizzative da adottare al fine di ridurre al minimo possibili fenomeni di inquinamento acustico;

2. Nessuna attività di cui all'articolo 41 può essere intrapresa senza inoltrare la comunicazione di cui all'articolo 43 comma 2, o senza l'autorizzazione di cui al presente articolo.

Su tutto il territorio inoltre sono vietati attività pirotecniche estemporanee quali lancio di razzi, spari nel centro abitato, scoppio di petardi e similari. Sono esclusi dal presente articolo gli spari effettuati durante l'attività venatoria, svolta nel rispetto dei disposti legislativi vigenti.

CAPO IX - SANZIONI

Art. 46 - Ordinanze contingibili e urgenti

1. Chiunque non ottemperi all'art. 1 della legge 447/95, chiunque non ottemperi a ordinanze contingibili e urgenti dettate da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente emanate dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032 a € 10.329. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale.

2. Si applica il comma 1 a chiunque non ottemperi all'ordinanza di cui al comma 1 dell'articolo 35 del presente Regolamento Attuativo.

Art. 47 - Superamento dei limiti di immissione, di emissione e del limite differenziale

1. Con riferimento a quanto prescritto dall'art. 10, comma 2 della legge 447/95, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i limiti di cui all'articolo 8, 9, 10, 11, 12 è punito con la sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00.
2. Il comma 1. non si applica ai casi di cui all'articolo 36 e 39 del presente Regolamento Attuativo.

Art. 48 - Schiamazzi e rumori molesti

Chiunque provoca rumori molesti di cui agli articoli 36 comma 2, 35 in maniera tale da arrecare disturbo o al di fuori degli orari stabiliti, è punito ai sensi dell'articolo 659 del codice penale. Il controllo, nell'ambito delle competenze attribuite al Comune, viene svolto dalla Polizia Municipale.

Art. 49 - Esercizio di attività temporanee senza comunicazione, autorizzazione o al di fuori degli orari autorizzati

1. Chiunque eserciti una delle attività di cui all'articolo 43 senza autorizzazione, oppure in eccedenza ai limiti stabiliti dall'autorizzazione, o al di fuori degli orari consentiti, è punito con sanzione amministrativa della somma da £ da € 103 a € 516 e con la sospensione immediata dell'esercizio dell'attività. L'interessato inoltre ha l'obbligo, prima di riprendere l'attività svolta in contrasto con il presente regolamento, a inoltrare specifica istanza di autorizzazione in base all'articolo 43 del presente Regolamento Attuativo, dopo avere dimostrato che la stessa non comporta disturbo alla cittadinanza.

Art. 50 – Impianti elettroacustici di pubblici esercizi e discoteche

1. I titolari di discoteche e pubblici esercizi che non sono in possesso dell'autocertificazione di cui all'articolo 40 del presente Regolamento Attuativo, in accordo con i disposti del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n° 215, sono puniti con sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da € 250,00 a € 5.000,00; i titolari dei locali o dei pubblici esercizi sono puniti con la sospensione della licenza d'esercizio fino a che non sia stato adempiuto al disposto del D.P.C.M. 215/1999.

Art. 51 – Norme particolari in caso di recidività

Nei casi di cui agli artt. da 46 a 50 è prevista la chiusura temporanea dell'attività fino a una settimana e al pagamento di una sanzione accessoria determinata in base alla gravità del caso, qualora la non osservanza delle norme citate si ripeta, a seguito di segnalazione o riscontro diretto dal parte degli Enti competenti, più di 2 volte alla settimana e/o più di 4 volte al mese. E' prevista altresì la chiusura definitiva dell'attività, al superamento dei limiti sopra citati, a seconda della gravità dei casi e comunque a seguito di valutazione dell'Amministrazione Comunale.

La riapertura della attività stessa è subordinata a specifico studio previsionale di impatto acustico, come meglio descritto nel presente Regolamento Attuativo all'art. 30.

CAPO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 52 - Procedimenti e attività in corso

1. Le attività temporanee di cui agli articoli 42 e 43 del presente Regolamento Attuativo, che, alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso, non abbiano presentato domanda di autorizzazione all'effettuazione di attività rumorose, devono presentare istanza all'Ufficio competente dell'Amministrazione Comunale Responsabile del Servizio entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento Attuativo.

Art. 53 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento Attuativo entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. La Giunta Comunale assicura la sua diffusione agli uffici e servizi, agli organi di decentramento e partecipazione, agli ordini professionali tecnici interessati, alle associazioni delle imprese industriali, e alla cittadinanza intera.

Art. 54- Aggiornamento del Regolamento Attuativo.

1. Il presente Regolamento Attuativo viene aggiornato da nuove disposizioni legislative che modifichino, integrino, completino le disposizioni contenute nel presente Regolamento Attuativo. Qualsiasi prescrizione del Regolamento Attuativo che venga a trovarsi in contrasto con nuove emanazioni legislative viene automaticamente a decadere.

ALLEGATO A: DEFINIZIONI

a) Rumore

Qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

b) Inquinamento acustico

Introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

c) Ambiente abitativo

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati alle attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 Agosto 1991 n° 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

d) Sorgenti sonore fisse

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

e) Sorgenti sonore mobili

Tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione d.

f) Sorgente sonora specifica

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.

g) Definizione della normale tollerabilità

Ai fini della determinazione del limite di tollerabilità delle immissioni sonore e per valutare la sussistenza del presupposto oggettivo della illiceità dell'immissione, deve applicarsi il criterio comparativo, consistente nel confrontare il livello medio dei rumori di fondo costituiti dalla somma degli effetti acustici prodotti dalle sorgenti sonore esistenti e interessanti una determinata zona, con quello del rumore rilevato sul luogo che subisce le immissioni, e nel ritenere superato il limite della normale tollerabilità per quelle immissioni che abbiano una intensità superiore di oltre tre decibel al livello sonoro di fondo. Tale rumore di fondo è calcolato sulla base del livello percentile L₉₅. Il rumore ambientale è calcolato quale livello istantaneo di rumore calcolato come LAeq o in via cautelativa per la parte disturbante utilizzando L₁₀

h) Definizione di accettabilità ambientale

La legge quadro n. 447 /95 sull'inquinamento acustico stabilisce che il parametro indicatore della immissione di rumore nelle abitazioni e nell'ambiente esterno è il *livello equivalente* Leq e il D.P.C.M. 14/11/97 fissa i valori limite di immissione assoluti e differenziali. Tale limite costituisce *il limite di accettabilità ambientale*.

Il campo di applicazione di questa normativa è la prevenzione e la repressione, da parte della Pubblica Amministrazione, dell'inquinamento acustico, ad esempio per l'impatto acustico di un nuovo insediamento produttivo o residenziale, ed è anche la valutazione del disturbo alla quiete pubblica ex art. 659 c.p.

La differenza tra la *normale tollerabilità* di giurisprudenza e la *accettabilità ambientale* così come definita dal D.P.C.M. 14/11/97 deve essere chiara a tutti gli operatori.

i) Valori limite di immissione

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

j) Valori limite di emissione

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità di spazi occupati da persone e comunità. Esso è riferito sia alle sorgenti fisse che alle sorgenti mobili.

k) Valori di attenzione

Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

l) Valori di qualità

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per la realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge

m) Livello di pressione sonora

Parametro che esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla seguente relazione

$$L_p = 10 \log [p/p_0]^2 \text{ dB}$$

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa) e p_0 è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

n) Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A»

Parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$Leq_{(a),t} = 10 \log [1/T \int_0^T (p_A^2(t)/p_0^2) dt] \text{ dB(A)}$$

dove $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norme I.E.C.); p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento già citato al punto g; T è l'intervallo di tempo di integrazione; $Leq_{(a),t}$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

o) Livello differenziale di rumore

Differenza tra il $Leq(A)$ di rumore ambientale e quello del rumore residuo.

p) Livello di rumore ambientale - L_a

È il livello continuo equivalente di pressione sonora «A» prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come definito al punto seguente) e da quello prodotto dalle singole sorgenti disturbanti.

q) Livello di rumore residuo - Lr

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora «A» che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del livello ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

r) Rumore con componenti impulsive

Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

s) Tempo di riferimento - Tr

E' il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e il periodo notturno. Il periodo diurno è di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6.00 e le h 22.00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22.00 e le h 6.00.

t) Rumore con componenti tonali

Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

u) Tempo di osservazione - To

E' un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.

v) Tempo di misura - Tm

E' il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure del rumore. Esso deve essere scelto in base alle caratteristiche di variabilità del rumore e in modo che sia rappresentativo del fenomeno.

z) Presenza di rumore a tempo parziale

Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1h, il valore del rumore ambientale, misurato in Leq(A) deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il Leq(A) deve essere diminuito di 5 dB(A).

ALLEGATO B: STRUMENTAZIONE E MODALITA' DI MISURA DEL RUMORE

a) Strumentazione di misura

Gli strumenti di misura per l'effettuazione delle misure devono essere conformi a quanto descritto nell'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998

b) Generalità per l'esecuzione delle misure

Prima dell'inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte quelle informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura.

I rilievi della rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell'emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che conducono alla descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall'indagine. Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza.

La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" nel periodo di riferimento ($L_{aeq, Tr}$):

$$T_R = \sum_{i=1}^n (T_o)_i$$

può essere eseguita:

a) per integrazione continua.

Il valore $L_{aeq, Tr}$ viene ottenuto misurando il rumore ambientale durante l'intero periodo di riferimento, con l'esclusione eventuale degli interventi in cui si verificano condizioni anomale non rappresentative dell'area in esame.

b) con tecnica di campionamento.

Il valore $L_{aeq, Tr}$ viene calcolato come media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo agli intervalli di tempo di osservazione (T_o)_i. Il valore di $L_{aeq, Tr}$ è dato dalla relazione:

$$L_{aeq, Tr} = 10 \log \left[\frac{1}{T_R} \sum_{i=1}^n (T_o)_i \times 10^{0,1 L_{aeq} (T_o)_i} \right]$$

La metodologia di misura rileva valori di $L_{aeq, Tr}$ rappresentativi del rumore ambientale nel periodo di riferimento, della zona in esame, della tipologia della sorgente e della propagazione dell'emissione sonora. La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB(A).

Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di rumore; nel caso in cui la sorgente non sia localizzabile o siano presenti più sorgenti deve essere usato un microfono per incidenza causale.

Il microfono deve essere montato su apposito sostegno e collegato al fonometro con cavo di lunghezza tale da consentire agli operatori di porsi a distanza non inferiore a 3 metri dal microfono stesso.

c) Misure all'interno di ambienti abitativi

Il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 metri dal pavimento e ad almeno 1 m da superfici riflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa.

Nella misura a finestre aperte il microfono deve essere posizionato a 1 m dalla finestra; in presenza di onde stazionarie il microfono deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora più vicino alla posizione indicata precedentemente. Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere posto nel punto in cui si rileva il maggiore livello di pressione acustica.

d) Misure in esterno

Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve essere collocato a 1 m dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato nell'interno dello spazio fruibile da persone o da comunità e, comunque, a non meno di 1 m dalla facciata dell'edificio. L'altezza del microfono sia per misure in aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore.

Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s. Il microfono deve essere comunque munito di cuffia antivento. La catena di misura deve essere compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si effettuano le misure e comunque in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994

e) Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento

Ai fini del riconoscimento dell'impulsività di un evento devono essere eseguiti i rilevamenti dei livelli L_{AImax} e L_{ASmax} per un tempo di misura adeguato.

Detti rilevamenti possono essere contemporanei al verificarsi dell'evento oppure essere svolti successivamente sulla registrazione magnetica dell'evento.

f) Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo

Il rumore è considerato impulsivo quando sono verificate le seguenti condizioni:

- l'evento è ripetitivo;
- la differenza tra L_{AImax} e L_{ASmax} è superiore a 6dB(A);
- la durata dell'evento a -10 dB dal valore L_{AFmax} è inferiore a 1s.

L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno.

La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello L_{af} effettuata durante il tempo di misura L_m .

$L_{aeq,Tr}$ viene incrementato di un fattore $K_I = 3$ dB(A)

g) Riconoscimento di componenti tonali di rumore

Al fine di individuare la presenza di componenti tonali (CT) nel rumore, si effettua un'analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di banda d'ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi caratteristiche stazionarie nel tempo ed in frequenza. Se si utilizzano filtri sequenziali si determina il minimo di ciascuna banda con costante di tempo Fast. Se si

utilizzano filtri paralleli, il livello dello spettro stazionario è evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda. Per evidenziare CT che si trovano alla frequenza di incrocio di due filtri ad 1/3 di ottava, possono essere usati filtri con maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio alternative.

L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20Hz e 20kHz. Si è in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5 dB(A) Si applica il fattore correttivo $K_T = 3$ dB(A) soltanto se la CT tocca un'isofonica eguale o superiore a quella più elevata raggiunta da dalle altre componenti dello spettro. La norma di riferimento è la ISO 266/1987

h) Presenza di componenti spettrali a bassa frequenza

Se l'analisi in frequenza svolta con le modalità di cui al punto precedente, rileva la presenza di CT tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo K_T nell'intervallo di frequenze compreso tra 20 Hz e 200 Hz, si applica anche la correzione $K_B = 3$ dB(A), esclusivamente nel tempo di riferimento notturno.

i) Presentazione dei risultati

I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un rapporto che contenga almeno i seguenti dati:

- data luogo ora del rilevamento, descrizione delle condizioni meteorologiche, velocità e direzione del vento;
- tempo di riferimento, di osservazione e di misura come definiti nell'allegato A;
- catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata e relativo grado di precisione, nonché il certificato di verifica della taratura;
- i livelli di rumore rilevati;
- classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura;
- le conclusioni;
- modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso di utilizzo di un sistema di registrazione o riproduzione;
- elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione;
- identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le misure.

ALLEGATO C - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

La documentazione di impatto acustico deve contenere almeno i seguenti elaborati, i quali devono essere comunque integrati con le specifiche richieste dalla D.G.R. 8 marzo 2002 n° 8313 relativamente alle singole problematiche analizzate:

1) UBICAZIONE DELL'INSEDIAMENTO E CONTESTO IN CUI E' INSERITO.

Specificare le zone di appartenenza del luogo ove l'insediamento e' ubicato e le zone acustiche ad essa confinanti potenzialmente interessate al rumore proveniente dall'insediamento, in base alla suddivisione indicata dalla Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale.

2) SORGENTI DI RUMORE: DESCRIZIONE E DISPOSIZIONE.

Presentazione dell'insediamento oggetto della valutazione contenente:

- a. descrizione delle attrezzature ed impianti che producono emissioni sonore, compreso il traffico indotto;
- b. caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni;
- c. Potenza sonora degli impianti
- d. indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata e' continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale caratteristica di esercizio produce il massimo livello di rumore.

3) SOGGETTI RICEVENTI.

Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità delle sorgenti, della propagazione del rumore, ecc..).

4) LIVELLI ESISTENTI E LIVELLI IN PREVISIONE.

- Indicazione dei livelli di rumore esistenti PRIMA dell'insediamento dell'attività, specificati da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.).
- Indicazione dei livelli di rumore DOPO l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti), possibilmente calcolati tenendo conto dell'incremento derivante dalle nuove sorgenti sonore.

5) DESCRIZIONE INTERVENTI DI INSONORIZZAZIONE

- Se risulterà necessario, descrizione degli interventi previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dal D.P.C.M. 01/03/91, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
- In alternativa, dichiarazione del legale rappresentante dell'attività di rispetto dei limiti di legge.

6) QUALSIASI OGNI ALTRA INFORMAZIONE RITENUTA UTILE.

7) ELABORATI CARTOGRAFICI

1) Prospetti dello stabile e una o più planimetrie orientate ed in scala adeguata del luogo in cui e' ubicato l'insediamento, relative ad un'area sufficientemente ampia a caratterizzare la zona, in relazione anche agli insediamenti potenzialmente esposti al rumore proveniente dall'impianto. Nelle planimetrie e nei prospetti indicare:

- a. i confini dell'insediamento.
- b. le aperture: finestre, vetrate, porte, ricambi d'aria, ecc..
- c. le posizioni e le altezze delle sorgenti connesse all'attività, specificando se sono poste all'aperto o in locali chiusi.
- d. gli edifici o gli spazi utilizzati da persone o comunità e gli ambienti abitativi più esposti al rumore proveniente dall'insediamento.

2) Estratto della zonizzazione acustica del territorio comunale relativa alla zona di ubicazione dell'insediamento.

3) Certificati e grafici relativi alle misurazioni effettuate per la valutazione del clima acustico e dell'impatto acustico.

Tutta la documentazione deve essere redatta e firmata da un tecnico competente in acustica ambientale, riconosciuto dagli Enti Regionali di tutto il territorio nazionale ai sensi della legge 447/1995 e iscritti all'albo nazionale istituito e reso pubblico nel dicembre 2018.

II TCAA
Arch. Carlo Luigi Gerosa
Albo nazionale n. 1789





Comune di Vedano al Lambro

Provincia Monza e Brianza

Servizio Tecnico

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA¹

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

AGGIORNAMENTO PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI VEDANO AL LAMBRO AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2001, N. 13 - APPROVAZIONE.

esprime parere **favorevole**

Vedano al Lambro, 17/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

arch. Alberto Gaiani

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

¹ Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



Comune di Vedano al Lambro

Provincia Monza e Brianza

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE²

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

AGGIORNAMENTO PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI VEDANO AL LAMBRO AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2001, N. 13 - APPROVAZIONE.

esprime parere **non dovuto**

La presente proposta non necessita, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vedano al Lambro, 17/07/2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Rag. Elisabetta Santaniello

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

² Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



Comune di Vedano al Lambro

Provincia Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 37 DEL 27/07/2023

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI VEDANO AL LAMBRO AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2001, N. 13 - APPROVAZIONE.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CLAUDIO LAMBERTI

IL VICE SEGRETARIO
DOTT. SALVATORE RAGADALI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Vedano al Lambro, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. SALVATORE RAGADALI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).